SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 141° — Numero 163

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — Roma - Venerdì, 14 luglio 2000 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

00A9001-00A9002

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 22 giugno 2000, n. **195.**

Ratifica ed esecuzione dell'accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia per la cooperazione scientifica e tecnica, fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo X dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 512 milioni per l'anno 2000, in lire 488 milioni per l'anno 2001 e in lire 512 milioni annue a decorrere dall'anno 2002, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 giugno 2000

CIAMPI

AMATO, *Presidente del Consiglio dei Ministri*
DINI, *Ministro degli affari esteri*

Visto, *il Guardasigilli:* FASSINO

AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC AND THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA ON SCIENTIFIC AND TECHNOLOGICAL COOPERATION

The Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia, (hereinafter referred to as the "Parties");

Desiring to further promote the close and friendly relations existing between the Parties;

Considering their common interest in promoting scientific and technological development;

Recognizing the benefits to be derived by both Countries from close cooperation in science and technology;

HAVE AGREED AS FOLLOWS:

ARTICLE 1

The objective of this Agreement is to promote and carry out activities which strengthen technological and scientific cooperation between the two countries.

ARTICLE 2

In order to achieve the objective referred to the Article 1 of this Agreement, the Parties shall carry out the following activities:

a. exchange of scientific and technical staff;
b. exchange of scientific and technical information and documentation;
c. joint organization and execution of seminars, symposia and conferences on scientific and technological topics;
d. joint research and training projects;
e. joint operation to establish technology center for small and medium enterprises development;
f. any other form of cooperation which will be further agreed upon by the Parties.

ARTICLE 3

The Parties will encourage and contribute to the development of the cooperation between the two countries in the field of science and technology with particular reference to the following areas:

a. energy and new energy sources exploration, exploitation;
b. appropriate technologies, design and small and medium enterprises development;
c. post, telecommunications, frequency management and transportation;
d. space science and technology.
e. environment preservation, agriculture and biotechnology;
f. earth and marine sciences;
g. medicine and health;
h. archeology, monument and building preservation and restoring.

ARTICLE 4

The implementation of the activities set forth in article 3 of this Agreement shall be carried out through special arrangements to be concluded among ministries, institutions, universities, academic institutions, museums, archeological research centers, scientifical and industrial associations, or other physical and juridcal persons of both Parties.

ARTICLE 5

In order to execute this Agreement and verify the state of its application, the Parties will appoint a Scientific and Technological Joint Commission.
The Joint Commission will evaluate the state and prospect of cooperation, define executive programmes and supervise their realization.
The Joint Commision, under the chairpersonship of a representative of each Party, will be held each three years, alternatively in Italy and in Indonesia, the dates being agreed upon through diplomatic channels.

ARTICLE 6

The Parties shall share such information between themselves as may be beneficial for the implementation of this Agreement.
Any information designated orally or in writing as "Confidential" by the Party supplying the information shall be kept in confidence by the Party receiving such information and not be used for any purposes other than those specified herein.
If either Party wishes to disclose the results of the cooperative activities under this Agreement to any third Party other than its governmental authorities, the disclosing Party must obtain prior written consent from the other Party before any disclosure can be made.

ARTICLE 7

Any Intellectual Property Rights (IPR) brought by one of the Parties for the implementation of activities under this Agreement shall remain the property of that Party. However, that Party shall indemnify that the IPR is not resulted from the infringement of any third Party's legitimate rights.
The rights to obtain IPR for achievements made by either Party in the course of the implementation of the Agreement, but not in any cooperative activities under the Agreement, shall vest solely in the Party which made such achievements.
The rights to obtain IPR for achievements made by both Parties jointly in the course of the implementation of the Agreement shall vest in both Parties jointly. Both Parties shall be allowed to use such property for research and development purposes, free of royalty. Should the IPR be used for commercial purposes by one Party, that Party is required to get written consent from the other Party. The Parties shall be entitled to royalty obtained from the exploitation of such property on the basis of each Party's contribution to such property.

ARTICLE 8.

The provision of this Agreement do not prejudice the rights and the commitments of the Parties arising from the international Conventions stipulated by them with third Countries.
Any disputes arising out of the interpretation or application of this Agreement shall be settled amicably through consultations or negotiations by the Parties.

ARTICLE 9

By entering into force of the present Agreement, the Agreement between the Government of the Italian Republic and the Government of the Republic of Indonesia regarding Scientific and Technical Cooperation done in Rome on November 24, 1972, shall be terminated.

ARTICLE 10

This Agreement shall enter into force on the date of the receipt by the last notification by which the Parties, through diplomatic channels, inform each other that their respective legal requirements for giving effect of this Agreement have been fulfilled.
The Agreement shall be valid for a period of 5 (five) years and shall continue in force for another period of 5 (five) years and so forth, unless either Party notifies the other in writing of its intention to terminate this Agreement 6 (six) months prior to its expiration.
Either Party may request in writing revision or amendment of this Agreement. Any revision or amendament which has been agreed to by the Parties shall come into effect on such date as will be determined by the Parties.
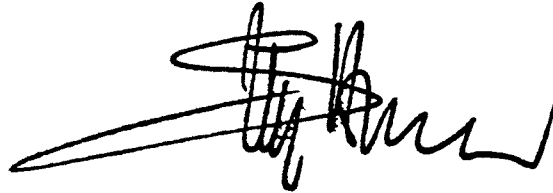
The termination of this Agreement shall not affect the contracts or activities made during the validity of this Agreement until the completion of such contracts or activities.

IN WITNESS WHEREOF, the undersigned, being duly authorized thereto by their respective Governments, have signed this Agreement.

DONE at Jakarta on this 20th day of October 1997, in two originals, each in the Italian, Indonesian and English languages, all texts being equally authentic. In case of any divergence of its interpretation, the English text shall prevail.

FOR THE GOVERNMENT OF THE ITALIAN REPUBLIC

MARIO BRANDO PENSA
AMBASSADOR EXTRAORDINARY AND PLENIPOTENTIARY OF THE ITALIAN REPUBLIC

FOR THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

SOEMADI D.M. BROTODININGRAT
DIRECTOR GENERAL
FOR FOREIGN ECONOMIC RELATIONS
DEPARTMENT FOR FOREIGN AFFAIRS
OF THE REPUBLIC OF INDONESIA

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA PER LA COOPERAZIONE SCIENTIFICA E TECNICA

Il Governo della Repubblica Italiana e il Governo della Repubblica di Indonesia indicati di seguito come le "Parti".

DESIDERANDO una ulteriore promozione delle amichevoli e strette relazioni tra le due parti;

CONSIDERANDO il loro comune interesse per la promozione dello sviluppo scientifico e tecnologico;

RICONOSCENDO i benefici che possono derivare ai due Paesi da una più stretta cooperazione nel campo della scienza e della tecnica

HANNO CONVENUTO quanto segue:

ARTICOLO I

L'obiettivo del presente Accordo e' quello di promuovere e realizzare attivita' che rafforzino la cooperazione scientifica e tecnologica tra i due Paesi.

ARTICOLO II

Per il conseguimento dell' obiettivo riportato nell'articolo I del presente Accordo, le Parti potranno realizzare le seguenti attivita':

a. scambio di personale scientifico e tecnico;
b. scambio di documentazione e informazioni tecnico-scientifiche;
c. organizzazione congiunta di seminari, conferenze, simposi ed altre manifestazioni a carattere tecnico-scientifico;
d. realizzazione di progetti di ricerca e formazione congiunti;
e. iniziative congiunte per la realizzazione di centri di tecnologici per lo sviluppo delle piccole e medie imprese;
f. ogni altra forma di cooperazione che verra' concordata in seguito dalle parti.

ARTICOLO III

Le Parti incoraggeranno ed intensificheranno la cooperazione tra i due Paesi nel campo della scienza e della tecnologia con particolare riguardo ai seguenti settori:

a. energia, sfruttamento di nuove fonti energetiche;
b. tecnologie appropriate, impostazione e sviluppo di piccole e medie imprese;
c. poste, telecomunicazioni, gestione delle frequenze e trasporti;
d. scienze e tecnologie spaziali;
e. tutela ambientale, agricoltura e biotecnologia;
f. scienze della terra e del mare;
g. medicina e sanita';
h. archeologia, tutela e restauro del patrimonio archeologico e architettonico;

ARTICOLO IV

L'attuazione delle attivita' di cui all'articolo 3 del presente Accordo saranno realizzate mediante la stipula di intese specifiche tra i ministeri, istituzioni, universita', istituzioni accademiche, musei, centri di ricerca nel settore archeologico, associazioni scientifiche e industriali o altre persone giuridiche e fisiche di entrambi i Paesi.

ARTICOLO V

Al fine di dare attuazione al presente accordo, e di verificare l'andamento della sua applicazione, le Parti istituiranno una Commissione Mista Scientifica e Tecnologica.
La Commissione Mista esaminera' l'andamento e le prospettive della cooperazione, stabilira' i programmi esecutivi e sorvegliera' la loro realizzazione.
La Commissione Mista, coordinata dai rappresentanti dei due Paesi, si riunira'ogni tre anni alternativamente in Italia e in Indonesia, in date da concordare per le vie diplomatiche.

ARTICOLO VI

Le Parti si scambieranno quelle informazioni che potranno essere utili per l'attuazione del presente Accordo.
Ogni informazione che sara' definita verbalmente o per iscritto come "confidenziale" dalla Parte che fornisce l'informazione sara' tenuta riservata dalla Parte che riceve tale informazione e non potra' essere utilizzata per scopi diversi da quelli specificati.
Se le due Parti vorranno divulgare i risultati delle attivita' di cooperazione realizzate nell'ambito del presente Accordo a Terze Parti che non siano le autorita' governative delle Parti contraenti, la Parte che intende divulgare l'informazione dovra' ottenere il consenso scritto dall'altra Parte prima di effettuare la divulgazione in questione.

ARTICOLO VII

Ogni eventuale Diritto di Proprieta' Intellettuale (DPI) creato da una delle Parti per la realizzazione delle attivita' nell'ambito del presente Accordo rimarra' proprieta' della Parte che lo ha creato.Questa Parte, comunque, dovra' essere indennizzata del DPI se questo non rappresenti una violazione dei diritti legittimi di una terza Parte.
I Diritti sulla Proprieta' Intellettuale per risultati raggiunti dalle Parti nel corso dell'attuazione dell'Accordo, fatta eccezione per le attivita' svolte congiuntamente nell'ambito dell'Accordo stesso, saranno attribuiti esclusivamente alla Parte che ha prodotto tali risultati.
I diritti sulla Proprieta' Intellettuale per i risultati raggiunti dalle Parti in maniera congiunta nel corso dell'attuazione del presente Accordo, saranno attribuiti ad entrambe le Parti. Le due Parti potranno utilizzare tale proprieta' a scopo di ricerca e di sviluppo, senza la corresponsione dei relativi diritti.
Se una delle Parti vorra' utilizzare la Proprieta' Intellettuale a fini commerciali, dovra' avere il permesso scritto dall'altra Parte. Alle Parti saranno attribuiti i diritti realizzati dallo sfruttamento della Proprieta' intellettuale in questione sulla base del rispettivo contributo delle Parti alla creazione di tale Proprieta'.

ARTICOLO VIII

Le disposizioni del presente Accordo non pregiudicano i diritti e gli impegni delle Parti derivanti da Convenzioni Internazionali da essi stipulate con Paesi terzi.
Le controversie relative all'attuazione o all'interpretazione del presente Accordo verranno risolte amichevolmente mediante consultazioni e negoziati tra le Parti.

ARTICOLO IX

Con l'entrata in vigore del presente Accordo, l'Accordo tra il Governo della Repubblica Italiana il Governo della Repubblica di Indonesia relativo alla Cooperazione scientifica e tecnica fatto a Roma il 24 novembre 1972 sara' terminato.

ARTICOLO X

Il presente Accordo entrera' in vigore dalla data dell'ultima notifica con la quale le Parti, per le vie diplomatiche, si scambieranno l'informazione sull'avvenuto adempimento delle procedure interne necessarie all'entrata in vigore dell'Accordo stesso.
L'Accordo sera' valido per un periodo di 5 (cinque) anni e sara' automaticamente rinnovato per periodi di uguale durata, fatta salva la facolta' per ciascuna delle Parti di notificare all'altra per iscritto l' intenzione di terminare l' Accordo con 6 (sei) mesi di anticipo sulla data di scadenza di quest'ultimo.
Ciascuna delle Parti potra' chiedere per iscritto la revisione o la modifica del presente Accordo. Ogni revisione o modifica concordata dalle due Parti entrera' in vigore alla data che sara' stabilita dalle Parti.
La cessazione di validita' del presente Accordo non pregiudichera' i contratti o le attivita' iniziati durante la validita' dell' Accordo la cui attuazione proseguira' sino al loro completamento.
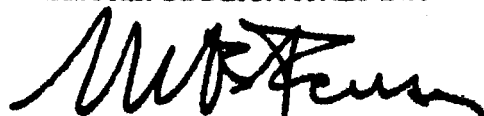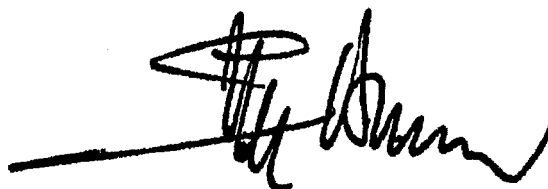
IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo.

Fatto a Jakarta il 20 ottobre 1997, in due originali, ciascuno nelle lingue Italiana, Indonesiana, e Inglese, tutti i testi facendo ugualmente fede. In caso di divergenze nell'interpretazione, il testo in inglese e' quello che prevale.

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA ITALIANA

MARIO BRANDO PENSA
AMBASCIATORE STRAORDINARIO
E PLENIPOTENZIARIO
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PER IL GOVERNO DELLA
REPUBBLICA DI INDONESIA

SOEMADI D.M. BROTODININGRAT
DIRETTORE GENERALE
PER LE RELAZIONI ECONOMICHE
CON L'ESTERO
MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
DELLA REPUBBLICA DI INDONESIA

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 5235):

Presentato dal Ministro degli affari esteri (DINI) il 18 settembre 1998.

Assegnato alla III commissione (Affari esteri), in sede referente, il 22 ottobre 1998, con pareri delle commissioni I, II, V, VII, VIII, IX, X e XII.

Esaminato dalla III commissione il 1° giugno 1999.

Esaminato in aula l'11 febbraio ed il 29 marzo 2000 ed approvato il 4 aprile 2000.

Senato della Repubblica (atto n. 4572):

Assegnato alla 3ª commissione (Affari esteri), in sede referente, il 4 maggio 2000, con pareri delle commissioni 1ª, 5ª, 7ª e 10ª.

Esaminato dalla 3ª commissione il 24 maggio 2000.

Esaminato ed approvato in aula il 6 giugno 2000.

00G0243

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Sulmona.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997 sono stati eletti il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) ed il sindaco nella persona del prof. Bruno Di Masci;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Abruzzo;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 o successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 27 aprile 1997, con contestuale elezione del sindaco nella persona del prof. Bruno Di Masci.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il prof. Bruno Di Masci è stato eletto alla carica di consigliere della regione Abruzzo.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila), con deliberazione n. 53 dell'8 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi dell'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Sulmona (L'Aquila).

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9294

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, è composto dal sindaco e da venti membri;

Considerato che nel citato comune, a causa delle dimissioni contestuali rassegnate da dodici consiglieri, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, così come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Francesco Provolo è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 16 novembre 1997, composto dal sindaco e da venti consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate, con atto acquisito al protocollo dell'ente in data 5 giugno 2000, da dodici componenti del corpo consiliare.

Le dimissioni contestuali di oltre la metà dei consiglieri hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo

Il prefetto di Caserta, pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142, come sostituito dal comma 2 dell'art. 5 della legge 15 maggio 1997, n. 127, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento n. l553/l3.4/Gab. del 5 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Santa Maria a Vico (Caserta) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Francesco Provolo.

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9295

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Buti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Buti (Pisa) non è riuscito a provvedere all'approvazione del bilancio di previsione del 2000, negligendo così un preciso adempimento previsto dalla legge, avente carattere essenziale ai fini del funzionamento dell'amministrazione;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta

Art. 1.

Il consiglio comunale di Buti (Pisa) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Enrico Ricci è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari, a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Buti (Pisa), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 è composto dal sindaco e da sedici consiglieri, si è dimostrato incapace di provvedere, nei termini prescritti dalle norme vigenti, al fondamentale adempimento dell'approvazione del bilancio di previsione del 2000.

Essendo, infatti, scaduti i termini di legge entro i quali il predetto documento contabile avrebbe dovuto essere approvato, ai sensi delle vigenti norme, il comitato regionale di controllo della regione Toscana, con provvedimento del 19 aprile 2000, diffidava il consiglio comunale ad approvare il bilancio entro e non oltre il termine ultimo del 7 maggio 2000.

Decorso infruttuosamente il termine assegnato, l'organo di controllo, con delibera n. 180/5/12 del 10 maggio 2000, nominava un commissario *ad acta* che, in via sostitutiva, approvava in data 26 maggio 2000 il bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2000.

Il prefetto di Pisa, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 39, commi 1, lettera *c)*, e 2 della legge 8 giugno 1990, n. 142,

ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale di Buti disponendone, nelle more, con provvedimento n. 516/13.1 - Gab. del 7 giugno 2000, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, atteso che il predetto consiglio comunale non è riuscito a provvedere all'approvazione del suddetto documento contabile, anche dopo la scadenza dei termini entro i quali era tenuto a provvedervi, tanto da rendere necessario l'intervento sostitutivo da parte dell'organo regionale di controllo.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Buti (Pisa) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dottor Enrico Ricci.

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9296

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Odalengo Grande.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Odalengo Grande (Alessandria) ed il sindaco nella persona del sig. Renato Odone;

Considerato che, in data 2 giugno 2000, il predetto amministratore è deceduto;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Odalengo Grande (Alessandria) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Odalengo Grande (Alessandria) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Renato Odone.

Il citato amministratore, in data 2 giugno 2000, è deceduto.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale il decesso del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Odalengo Grande (Alessandria).

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9297

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 2000.

Scioglimento del consiglio comunale di Capracotta.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto che nelle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999 sono stati eletti il consiglio comunale di Capracotta (Isernia) ed il sindaco nella persona del dottor Candido Paglione;

Considerato che il citato amministratore è decaduto dalla carica di sindaco in conseguenza dell'intervenuta elezione a consigliere della regione Molise;

Ritenuto, pertanto, che ai sensi dell'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142 introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Il consiglio comunale di Capracotta (Isernia) è sciolto.

Dato a Roma, addì 30 giugno 2000

CIAMPI

BIANCO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Capracotta (Isernia) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 13 giugno 1999, con contestuale elezione del sindaco nella persona del dottor Candido Paglione.

In occasione delle consultazioni elettorali del 16 aprile 2000, il dottor Candido Paglione è stato eletto alla carica di consigliere della regione Molise.

Per effetto della sopravvenuta causa di incompatibilità prevista dall'art. 4 della legge 23 aprile 1981, n. 154, il consiglio comunale di Capracotta (Isernia), con deliberazione n. 23 del 25 maggio 2000, ha dichiarato ai sensi deil'art. 7 della medesima legge, la decadenza dell'amministratore dalla carica di sindaco.

Si è configurata, pertanto, una delle fattispecie previste dall'art. 37-*bis* della legge 8 giugno 1990, n. 142, introdotto dall'art. 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, come modificato dall'art. 8, comma 4, della legge 30 aprile 1999, n. 120, in base al quale la decadenza del sindaco costituisce presupposto per lo scioglimento del consiglio comunale.

Per quanto esposto si ritiene che, ai sensi dell'art. 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S.V. Ill.ma l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Capracotta (Isernia) .

Roma, 23 giugno 2000

Il Ministro dell'interno: BIANCO

00A9298

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 28 giugno 2000.

Determinazione del calendario delle festività ebraiche.

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 8 marzo 1989, n. 101, recante norme per la regolarizzazione dei rapporti tra lo Stato e l'unione delle Comunità ebraiche italiane sulla base dell'intesa stipulata il 27 febbraio 1987;

Visto l'art. 4 della citata legge il quale dispone:

1) La Repubblica italiana riconosce agli ebrei il diritto di osservare il riposo sabbatico che va da mezz'ora prima del tramonto del sole del venerdì ad un'ora dopo il tramonto del sabato.

2) Gli ebrei dipendenti dallo Stato, da enti pubblici o da privati o che esercitano attività autonoma o commerciale, i militari e coloro che siano assegnati al servizio civile sostitutivo, hanno diritto di fruire, su loro richiesta, del riposo sabbatico come riposo settimanale. Tale diritto è esercitato nel quadro della flessibilità dell'organizzazione del lavoro. In ogni altro caso le ore lavorative non prestate il sabato sono recuperate la domenica o in altri giorni lavorativi senza diritto ad alcun compenso straordinario. Restano comunque salve le imprescindibili esigenze dei servizi essenziali previsti dall'ordinamento giuridico.

3) Nel fissare il diario di prove di concorso le autorità competenti terranno conto dell'esigenza del rispetto del riposo sabbatico. Nel fissare il diario degli esami le autorità scolastiche adotteranno in ogni caso opportuni accorgimenti onde consentire ai candidati ebrei che ne facciano richiesta di sostenere in altro giorno prove di esame fissate in giorno di sabato.

4) Si considerano giustificate le assenze degli alunni ebrei dalla scuola nel giorno di sabato su richiesta dei genitori o dell'alunno se maggiorenne.

Visto il successivo art. 5 che elenca le festività religiose ebraiche alle quali si applicano le disposizioni relative ai riposo sabbatico e prescrive che entro il 30 giugno di ogni anno il calendario delle festività è comunicato dall'unione al Ministero dell'interno, che ne dispone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*;

Vista la comunicazione dell'Unione;

Decreta:

Il calendario delle festività religiose ebraiche è determinato, per il 2001, come segue:

tutti i sabati;

7, 8 e 9 aprile - vigilia, 1º e 2º giorno di Pesach (Pasqua);

14 e 15 aprile - 7º e 8º giorno di Pesach (Pasqua);

28 e 29 maggio - 1º e 2º giorno di Shavuot (Pentecoste);

29 luglio - digiuno del 9 di Av;

18 e 19 settembre - 1º e 2º giorno di Rosh Ha Shanà (Capodanno);

26 e 27 settembre - vigilia e giorno di Kippur (Digiuno di Espiazione);

2 e 3 ottobre - 1º e 2º giorno di Succoth (Festa delle Capanne);

9 ottobre - Sheminì Azzeret;

10 ottobre - Simchat Torà (Festa della Legge).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 28 giugno 2000

Il Ministro: BIANCO

00A9301

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER
LA REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli Uffici finanziari;

Visto il decreto 29 gennaio 1998, prot. n. 1998/11772, con il quale il Direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli Uffici del pubblico registro automobilistico;

Vista la nota con la quale la Procura della Repubblica presso la Corte d'appello di Trieste ha autorizzato il mancato funzionamento dell'A.C.I. - P.R.A. di Udine dalle ore 14 alle ore 15 del giorno 5 giugno u.s., al fine di poter procedere a interventi di manutenzione evolutiva delle apparecchiature tecnologiche dipartimentali deputate alla gestione delle procedure automatizzate P.R.A.;

Vista la nota dell'A.C.I. di Udine prot. n. 671 del 23 maggio 2000 che ha confermato la predetta chiusura;

Decreta:

Il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Udine è accertato dalle ore 14 alle ore 15 del giorno 5 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Trieste, 12 giugno 2000

p. *Il direttore:* DI GRAZIA

00A9299

DECRETO 16 giugno 2000.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina.

IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER LA SICILIA - PALERMO

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, nonché dalla legge 18 febbraio 1999 n. 28, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota con la quale l'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina ha comunicato il mancato funzionamento dello stesso ufficio nel giorno 10 giugno 2000 per disinfestazione dei locali e richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Visto l'art. 1 del decreto in data 10 ottobre 1997 - prot. n. 1/7998/UDG - del direttore generale del Dipartimento delle entrate che delega i direttori regionali delle entrate, territorialmente competenti, ad adottare i decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del predetto Dipartimento, ai sensi dell'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, provvedendo alla pubblicazione dei medesimi nella *Gazzetta Ufficiale* entro i termini previsti;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Messina nel giorno 10 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 16 giugno 2000

Il direttore regionale: DI GIUGNO

00A9300

DECRETO 23 giugno 2000.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gioia del Colle.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLE ENTRATE PER LA PUGLIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28;

Visto il decreto 10 ottobre 1997, prot. 1/7998/UDG, con il quale il direttore generale del Dipartimento delle entrate ha delegato i direttori regionali territorialmente competenti ad adottare i decreti di mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Vista la nota prot. n. 596 dell'8 giugno 2000, con la quale il direttore dell'ufficio delle entrate di Gioia del Colle ha comunicato il protrarsi delle operazioni di trasferimento dell'archivio del soppresso ufficio del registro, la cui conclusione è prevista per il 15 giugno 2000;

Considerato che con la suddetta nota è stata richiesta l'emanazione del decreto di irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gioia del Colle dal 30 maggio 2000 (data della sua attivazione) al 15 giugno 2000;

Decreta:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio delle entrate di Gioia del Colle dal giorno 30 maggio 2000 al giorno 15 giugno 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 23 giugno 2000

Il direttore regionale: ORLANDI

00A9308

MINISTERO DELLA DIFESA

DECRETO 5 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per alcuni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato sig. Domenico Minniti.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettera *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000 n. 78 in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale il sig. Domenico Minniti è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato sig. Domenico Minniti è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area Europea e Nord-Americana;

alla trattazione delle problematiche relative all'area industriale per la Difesa, ai rapporti con il Ministero dell'industria, commercio e artigianato e con il Ministero dell'università e della ricerca scientifica per le problematiche difesa-industria e difesa-Ricerca scientifica ed a trattare le tematiche relative alle leggi numeri 808/1985, 644/1994 e 185/1990;

alla trattazione delle problematiche relative all'OCCAR, alla LO.I., alla WEAG, e alla riorganizzazione della base industriale Europea della difesa ed al rapporto transatlantico in questo settore;

alla trattazione delle problematiche relative ai programmi più rilevanti di cooperazione internazionale nel campo degli armamenti;

all'assunzione di determinazione su istanze di proscioglimento di ufficiali piloti di complemento dopo l'VIII anno e prima del XII anno per le esigenze delle compagnie aeree civili.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Arma aeronautica ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25;

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le Ambasciate e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 322

00A9303

DECRETO 5 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per alcuni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Massimo Ostillio.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25, ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000 n. 78 in materia di riordino dell'Arma dei Carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale l'onorevole Massimo Ostillio è stato nominato Sottosegretario di Stato alla Difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Massimo Ostillio è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area mediterranea, nord-africana e l'Africa sub-sahariana;

per le politiche alloggiative, ivi incluse nuove iniziative in materia di alloggi per il personale, le problematiche del contenzioso per gli alloggi di servizio ed i provvedimenti di recupero degli stessi;

per le problematiche relative alla dismissione degli immobili;

alla trattazione con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la ragioneria centrale e con il comune di Roma delle problematiche concernenti «Roma Capitale» e «Giubileo», nonché quelle connesse alle interrelazioni tra la politica del territorio e le infrastrutture della Difesa dell'area romana;

a sovraintendere e coordinare le problematiche connesse con la riorganizzazione dell'area tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della Difesa;

a curare le relazioni con le organizzazioni sindacali del personale civile e quelle con gli organismi di rappresentanza del personale militare nonché a rappresentare il Ministero della difesa nei rapporti con il Dipartimento della funzione pubblica e con le altre amministrazioni pubbliche, per il personale stesso;

per i decreti di promozione a titolo onorifico relativi ai cappellani militari ed agli ufficiali in congedo della giustizia militare;

alla trattazione delle problematiche derivanti dall'impiego del personale con contratto individuale addetto ai servizi generali ed alle lavorazioni, nonché di personale delle ditte assuntrici di servizi generali e di manutenzione presso il Ministero della difesa;

alla trattazione e coordinamento delle problematiche derivanti dall'applicazione del decreto legislativo 30 giugno 1998, n. 224, concernente il rifornimento idrico delle isole minori;

a curare le problematiche residue connesse all'avvenuto trasferimento di competenze in materia di obiezione di coscienza e servizio civile dalla direzione generale della leva all'ufficio nazionale per il servizio civile costituito ai sensi della legge n. 230/1998;

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale della Marina militare ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 321

00A9304

DECRETO 5 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro della difesa per alcuni atti di competenza dell'amministrazione al Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera.

IL MINISTRO DELLA DIFESA

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 luglio 1924, n. 1100, recante norme sulla costituzione dei Gabinetti dei Ministri e delle segreterie particolari dei Sottosegretari di Stato;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Stato 4 febbraio 1947, n. 17, che ha riunito in un unico Ministero (della Difesa) i Ministeri della guerra, della marina e dell'aeronautica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478, sulla riorganizzazione degli uffici centrali del Ministero della difesa;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni, concernente la razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la legge 18 febbraio 1997, n. 25 ed il relativo regolamento di attuazione;

Visto il decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, recante la riorganizzazione dell'area centrale del Ministero della difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *b)* della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459, recante la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero dalla difesa, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *c)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, recante la riforma strutturale delle Forze armate, a norma dell'art. 1, lettere *a)*, *d)* ed *h)*, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Vista la legge 31 marzo 2000 n. 78 in materia di riordino dell'Arma dei carabinieri;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000 concernente la nomina del Ministro della difesa;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000 con il quale on. Gianni Rivera è stato nominato Sottosegretario di Stato alla difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il Sottosegretario di Stato on. Gianni Rivera è delegato:

a trattare le questioni di cooperazione internazionale per l'area del Vicino e Medio Oriente, del Sud-Est Asiatico e del Pacifico;

a sovraintendere e coordinare le attività di riorganizzazione della sanità militare in relazione alle nuove esigenze delle istituzioni militari, in armonia con le finalità ed organizzazione del servizio sanitario nazionale;

a partecipare ai lavori del Comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga costituito presso il Ministero della sanità;

alla trattazione delle problematiche connesse con il miglioramento della qualità della vita nelle caserme sia dal punto di vista infrastrutturale, sia dei servizi e delle attività ricreative e culturali;

per i provvedimenti inerenti alle attività sportive del personale della difesa e a tenere i rapporti con il CONI;

per i decreti di costituzione di enti e distaccamenti di organismi militari ai sensi dell'art. 3 del R.A.U.;

alla trattazione dei provvedimenti concernenti i circoli, le mense ed i C.R.D.D.;

al coordinamento delle attività concernenti la Croce rossa italiana e l'Associazione dei cavalieri del sovrano militare ordine di Malta, nonché alla nomina e alla promozione, anche a titolo onorifico, degli ufficiali delle stesse associazioni;

all'approvazione dei bilanci delle casse ufficiali e sottufficiali, nonché alla emanazione di altri provvedimenti relativi alle stesse;

all'approvazione del bilancio degli enti sottoposti alla vigilanza e tutela dell'Amministrazione della difesa, per le problematiche relative a detti enti, ivi incluso lo sviluppo dei programmi e iniziative per il rafforzamento del loro legame con le istituzioni militari.

Al Sottosegretario di Stato medesimo è delegata altresì la firma dei decreti, degli atti e dei provvedimenti di competenza del Ministro della difesa, per il personale dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri, ad esclusione di quelli indicati nell'art. 3.

Art. 2.

Ogni iniziativa di rilevanza politica sulle materie delegate e sulle questioni riguardanti la difesa nazionale e la cooperazione internazionale deve previamente essere concordata con il Ministro.

Art. 3.

Sono riservati alla firma del Ministro, fermi restando gli atti di gestione di competenza dei dirigenti ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modifiche ed integrazioni e della legge 18 marzo 1997, n. 25:

gli atti normativi;

gli atti con i quali sono definiti gli obiettivi ed i programmi da attuare, ivi compresi i programmi di dismissioni immobiliari, e vengono assegnate le risorse;

gli atti e i provvedimenti riguardanti la riforma strutturale delle Forze armate e la riorganizzazione dell'area tecnico-industriale del Ministero della difesa;

le determinazioni di indirizzo politico;

gli atti, comprese le circolari, contenenti direttive di carattere generale;

gli atti che devono essere sottoposti per le decisioni del Consiglio dei Ministri e dei comitati interministeriali, nonché l'approvazione delle graduatorie di merito degli ufficiali;

gli atti di nomina degli organi di amministrazione ordinaria, straordinaria e di controllo degli enti ed istituti sottoposti a controllo e vigilanza del Ministero;

gli atti di nomina di rappresentanti ministeriali negli enti, società, commissioni e comitati, nonché gli atti di nomina degli addetti militari presso le ambasciate, e gli organismi internazionali;

i conferimenti di incarichi individuali ad esperti e la nomina degli arbitri;

gli atti relativi alla costituzione di commissioni o comitati istituiti o promossi dal Ministro;

le missioni all'estero dei Sottosegretari di Stato;

gli atti e i provvedimenti riguardanti l'Arma dei Carabinieri;

gli atti di indirizzo ed i provvedimenti di competenza ministeriali riguardanti il SISMI.

Art. 4.

I Sottosegretari di Stato, ai fini dell'attuazione degli indirizzi indicati dal Ministro ed in conformità agli stessi, sono delegati ad intervenire presso le Camere e le relative Commissioni per le attività richieste dai lavori parlamentari nell'ambito della rispettiva delega o su altre tematiche di volta in volta indicate, salvo che il Ministro non ritenga di attendervi personalmente, rispondendo alle interrogazioni e alle interpellanze.

Il presente decreto sarà sottoposto al controllo ai sensi della normativa vigente e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 maggio 2000

Il Ministro: MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti il 12 giugno 2000
Registro n. 2 Difesa, foglio n. 323

00A9305

MINISTERO DELLA SANITÀ
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 19 aprile 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale «Morniflu».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h)*, della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993 - con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Morniflu», a base di morniflumato, della Master Pharma S.r.l., con sede in Parma, con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezioni di seguito specificate: 20 compresse 700 mg, A.I.C. n. 027238068, e 20 bustine bipartite 350 mg, A.I.C. n. 027238070, risulta classificata in classe A con nota 66;

Vista la domanda del 6 ottobre 1999, con la quale la Master Pharma S.r.l., con sede in Parma, ha chiesto la riclassificazione in classe C della specialità medicinale «Morniflu», nella forma e confezioni: 20 compresse 700 mg, e 20 bustine bipartite 350 mg;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta dell' 11 gennaio 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe C della specialità medicinale «Morniflu», della Master Pharma S.r.l., nelle confezioni 20 compresse 700 mg, e 20 bustine bipartite 350 mg.

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata MORNIFLU, a base di morniflumato, della Master Pharma S.r.l., con sede in Parma, nella forma farmaceutica e confezioni: 20 compresse 700 mg, A.I.C. n. 027238068, e 20 bustine bipartite 350 mg, A.I.C. n. 027238070, è classificata in classe C, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 aprile 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
BINDI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 70

00A9290

PROVVEDIMENTO 1º giugno 2000.

Riclassificazione della specialità medicinale denominata «Walix».

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, recante: «Riordinamento del Ministero della sanità, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h) della legge 23 ottobre 1992, n. 421», con particolare riferimento all'art. 7, che ha istituito la Commissione unica del farmaco;

Vista la legge 24 dicembre 1993, n. 537, pubblicata nel supplemento ordinario n. 121 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 303 del 28 dicembre 1993, recante: «Interventi correttivi di finanza pubblica», con particolare riferimento all'art. 8, comma 10;

Visto il proprio provvedimento 30 dicembre 1993, pubblicato nel supplemento ordinario n. 127, alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 306 del 31 dicembre 1993, con cui si è proceduto alla riclassificazione dei medicinali, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione C.I.P.E. del 26 febbraio 1998, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 89 del 17 aprile 1998, recante: «Individuazione dei criteri per la determinazione del prezzo medio europeo delle specialità medicinali erogate dal Servizio sanitario nazionale» (Deliberazione n. 10/98);

Visto il decreto interministeriale del 17 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 250 del 26 ottobre 1998, recante: «Procedure di contrattazione dei prezzi dei medicinali per i quali non è possibile calcolare il prezzo medio europeo»;

Visto il decreto ministeriale del 29 luglio 1999, pubblicato nel supplemento ordinario n. 159 alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 195 del 20 agosto 1999, nel quale la specialità medicinale denominata «Duraprox», a base di oxaprozin, della Wyeth Lederle S.p.A., con sede in Aprilia (Latina), con particolare riferimento alla forma farmaceutica e confezione 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 027670013, risulta classificata in classe C;

Visto il decreto dirigenziale n. 564 del 14 ottobre 1999, dell'ufficio valutazione ed immissione in commercio di specialità medicinali del Ministero della sanità, pubblicato per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 272 del 19 novembre 1999, nel quale è stato disposto il trasferimento di titolarità della specialitià medicinale denominata «Duraprox», anche nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 027670013, dalla Wyeth Lederle S.p.a., con sede in Aprilia (Latina), alla Fidia S.p.a., con sede in Abano Terme (Padova);

Vista la modifica secondaria dell'autorizzazione all'immissione in commercio, apportate ai sensi dell'art. 12-*bis* del decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modifiche ed integrazioni, concernente il cambiamento di denominazione della specialità medicinale da «Duraprox» a «Walix», pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 21 ottobre 1999, foglio delle inserzioni n. 248;

Vista la domanda dell'8 luglio 1999, con cui la Fidia S.p.a., con sede in Abano Terme (Padova), ha chiesto, la riclassificazione in classe A, con nota 66, della specialità medicinale denominata «Walix», nella forma farmaceutica e confezione sopra indicata;

Vista la propria deliberazione, assunta nella seduta del 9 febbraio 2000, rettificata il 5 aprile 2000, con la quale viene espresso parere favorevole alla riclassificazione in classe A, con nota 66, della specialità medicinale denominata «Walix», nella forma farmaceutica e confezione 30 compresse 600 mg, affidando la determinazione del prezzo alla Commissione di cui al decreto interministeriale 17 luglio 1998;

Vista la deliberazione della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali, adottata nella seduta del 1º marzo 2000;

Vista la nota prot. F.800/UFF.XI/DM17-7-98/486 del 7 marzo 2000, del Presidente della Commissione per la contrattazione dei prezzi delle specialità medicinali per le quali non si è potuto calcolare il prezzo medio europeo, con la quale si propone alla Fidia S.p.a., per la specialità medicinale «Walix» nella confezione 30 compresse da 600 mg, il prezzo medio europeo finale di L. 25.700, che verrà raggiunto con l'attribuzione di sei tranches annuali partendo da L. 21.800;

Vista la comunicazione del 9 marzo 2000, con la quale, in relazione alla nota ministeriale, prot. F.800-/UFF.XI/DM17-7-98/486 del 7 marzo 2000, la società Fidia S.p.a., dichiara di accettare per la specialità medicinale «Walix», per la confezione sopra indicata, il prezzo medio europeo finale al pubblico di L. 25.700, che verrà raggiunto con l'attribuzione di sei tranches annuali partendo da L. 21.800;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488, recante: «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato» (legge finanziaria 2000), che all'art. 29, comma 4, prevede la riduzione del 5% deI prezzo delle specialità medicinali senza copertura brevettuale rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale;

Vista la nota del 30 marzo 2000, con la quale Fidia S.p.a., dichiara al Ministero della sanità, che il principio attivo oxaprozin, della specialità medicinale «Walix», rientra fra quelli ai quali è applicabile

l'art. 29, comma 4, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, che prevede la riduzione del 5% delle specialità medicinali rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale prive di copertura brevettuale e che il prezzo al pubblico di partenza della specialità medicinale «Walix», 30 compresse da 600 mg, sarà di L. 20.700.

Dispone:

Art. 1.

La specialità medicinale denominata WALIX, a base di oxaprozin, nella forma farmaceutica e confezione di seguito riportata: 30 compresse 600 mg, A.I.C. n. 027670013, della Fidia S.p.a., con sede in Abano Terme (Padova), A.I.C. n. 027670013, è classificata in classe: A, con nota 66, ai sensi dell'art. 8, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, al prezzo al pubblico di L. 20.700, I.V.A. compresa.

Art. 2.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, ed entrerà in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1º giugno 2000

Il Ministro
Presidente della Commissione
VERONESI

Registrato alla Corte dei conti il 6 luglio 2000
Registro n. 2 Sanità, foglio n. 71

00A9291

MINISTERO DELLA SANITÀ

DECRETO 13 giugno 2000.

Autorizzazione a modificare le indicazioni riportate sulle etichette dell'acqua minerale estera «Radenska Tre Cuori» e a variare la veste grafica delle etichette stesse.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la domanda in data 19 maggio 2000 con la quale la Società Marzoli a Nanut S.n.c., con sede in Gorizia, via Trivigiano n. 13/a, ha chiesto l'autorizzazione a variare la veste grafica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Radenska Tre Cuori» e a modificare le diciture riportate sulle etichette stesse, secondo le indicazioni del decreto dirigenziale 24 gennaio 2000, n. 3292-189;

Visto il decreto dirigenziale 24 gennaio 2000, n. 3292-189, con il quale è stato confermato il riconoscimento dell'acqua minerale Radenska Tre Cuori e sono state modificate le indicazioni da riportare sulle etichette;

Visto il decreto dirigenziale 30 luglio 1998, n. 3094, con il quale sono state autorizzate le etichette attualmente in uso;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339;

Vista la documentazione prodotta;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

Sono autorizzate le variazioni della veste grafica delle etichette dell'acqua minerale naturale estera «Radenska Tre Cuori» e la modifica delle indicazioni riportate sulle etichette stesse.

Art. 2.

Le nuove etichette dovranno essere conformi agli esemplari allegati al presente decreto.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 4.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta richiedente ed inviato in copia al presidente della giunta regionale competente per territorio.

Roma, 13 giugno 2000

Il dirigente generale: SCRIVA

ALLEGATO

acqua minerale naturale
effervescente naturale
Radenska
TRE CUORI
PRODOTTO IN SLOVENIA
RISPETTA L'AMBIENTE GETTAMI NEL CESTINO
1000 ml
PET

Radenska
acqua minerale naturale

acqua minerale naturale
effervescente naturale
Radenska
SORGENTE
TRE CUORI
1000 ml

00A9355

DECRETO 16 giugno 2000.

Revoca del riconoscimento dell'acqua minerale «Fonte Garbarino di Lurisia», in Roccaforte Mondovì per la bibita in sito e per l'imbottigliamento e la vendita.

IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DELLA PREVENZIONE

Vista la nota dell'assessorato alla sanità della regione Piemonte del 16 febbraio 1999, n. 2307/29.1, concernente l'utilizzazione delle acque minerali radioattive, con riferimento alle caratteristiche delle acque minerali di Lurisia;

Visto il regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924;

Visto il decreto ministeriale 20 gennaio 1927;

Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105;

Visto il decreto legislativo 4 agosto 1999, n.339;

Preso atto che la III sezione del Consiglio superiore di sanità, nella seduta del 9 febbraio 2000, ha espresso parere che, nel caso di specie, si rende «necessario addivenire a una puntuale individuazione di livelli massimi accettabili di radon per l'ingestione e alle modalità di produzione e somministrazione» e che, allo stato attuale, le attività terapeutiche evidenziate per l'acqua minerale Fonte Garbarino, limitate al solo effetto diuretico, non ne giustificano l'impiego in relazione alla esposizione degli utenti alla radioattività;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29;

Decreta:

Art. 1.

In attesa che siano condotti gli approfondimenti di cui in premessa, sono revocati il decreto ministeriale 30 marzo 1940, n. 13486, di autorizzazione alla vendita dell'acqua minerale «Fonte Garbarino di Lurisia» di Roccaforte Mondovì (Cuneo), nonché il nulla osta 28 ottobre 1939, n. 14394, limitatamente all'uso di bibita in sito dell'acqua minerale «Fonte Garbarino di Lurisia» di Roccaforte Mondovì (Cuneo).

Art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato alla Commissione delle comunità europee.

Art. 3.

Il presente decreto sarà trasmesso alla ditta titolare ed inviato in copia al presidente della giunta regionale per i provvedimenti di competenza.

Roma, 16 giugno 2000

p. *Il dirigente generale:* SCRIVIA

00A9307

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

DECRETO 2 maggio 2000.

Delega di attribuzioni del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica per taluni atti di competenza dell'amministrazione ai Sottosegretari di Stato ing. Antonino Cuffaro, prof. Luciano Guerzoni e prof. Vincenzo Sica.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Visti il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 e il relativo regolamento approvato con il regio decreto 23 maggio 1924 n. 827, nonché le successive modifiche e integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Visto il decreto legislativo, 3 febbraio 1993, n. 29, come da ultimo modificato con il decreto legislativo, n. 80 del 31 marzo 1998 e dal decreto legislativo, n. 387 del 29 ottobre 1998;

Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 25 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, con il quale l'on. prof. Ortensio Zecchino è stato nominato Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica;

Visto che con decreto del Presidente della Repubblica in data 27 aprile 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2000, sono stati nominati Sottosegretari di Stato per il Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica l'ing. Antonino Cuffaro, il prof. Luciano Guerzoni, e il prof. Vincenzo Sica;

Ritenuta l'opportunità di delegare ai suddetti Sottosegretari di Stato la trattazione di affari attinenti a compiti istituzionali;

Decreta:

Art. 1.

1. Piena ed integrale attuazione è data al criterio della netta separazione tra funzioni di indirizzo politico-amminitrativo e compiti di gestione amministrativa devoluti al personale dirigente, come regolato dal decreto legislativo n. 29 del 3 febbraio 1993, e successive modificazioni ed integrazioni, e dal decreto legislativo n. 279 del 7 agosto 1997.

Art. 2.

2. Sono riservate al Ministro le funzioni e le responsabilità di cui agli articoli 3 e 14 del decreto legislativo n. 29/1993, come modificato ed integrato, nonché dagli articoli 3, 4 e 10 del decreto legislativo n. 279/1997, nelle attività ivi meglio descritte ed inerenti in generale le materie di alta direzione, di responsabilità politica generale e di coordinamento politico-amministrativo finanziario, contabile, programmatico ed organizzativo, nonché di rappresentanza istituzionale od amministrativa, ove non espressamente delegata ai sensi dei successivi articoli.

2. Sono sempre riservate al Ministro le questioni di particolare rilievo politico e di rilevante importanza economica ed amministrativa, nonché la designazione di consulenti ministeriali, la istituzione di organi consultivi, la nomina dei componenti di tali organi e dei rappresentanti del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica in enti od organismi universitari o di ricerca.

Art. 3.

1. Il Sottosegretario di Stato prof. Luciano Guerzoni, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni, nelle materie sottoindicate:

a) affari concernenti l'autonomia universitaria l'innovazione didattica e la condizione studentesca, il post-laurea e l'accesso alle professioni;

b) rappresentanza nelle consultazioni tra Ministero e organizzazioni sindacali, anche in ordine ai provvedimenti rimessi alla contrattazione decentrata;

c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sull'autonomia delle università e sul diritto allo studio, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale delle università;

d) sistema informativo del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica; misure di attuazione organizzative e gestionali dei compiti affidati al Ministero;

e) accademie di belle arti, accademia nazionale di danza, accademia di arte drammatica, degli istituti superiori per le industrie artistiche (ISIA), conservatori di musica e istituti musicali pareggiati, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508.

Art. 4.

1. Il Sottosegretario di Stato ing. Antonino Cuffaro, nell'ambito ed ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materie sottoindicate:

a) affari concernenti lo sviluppo ed il potenziamento della ricerca scientifica e tecnologica, con particolare riguardo alla definizione e all'attuazione del piano nazionale della ricerca e delle iniziative ed attività concernenti la diffusione della cultura scientifica; supervisione sull'esercizio delle competenze del Ministero relative alla vigilanza e al controllo degli enti di ricerca;

b) partecipazione in rappresentanza del Ministero alle sedute del CIPE;

c) collaborazione al Ministro nelle attività parlamentari con particolare riguardo alle materie concernenti le iniziative legislative sulla ricerca scientifica ed il trasferimento tecnologico, compreso il connesso sindacato ispettivo e lo stato giuridico relativo al personale degli enti di ricerca, nonché nelle iniziative connesse alla ricerca applicata ed all'incentivazione delle attività produttive;

d) implementazione di studi e di iniziative sostenibili nella ricerca anche non convenzionale e sull'innovazione tecnologica in ottica di sviluppo industriale, territoriale ed occupazionale;

e) questioni inerenti ai rapporti internazionali nelle materie di cui alla precedente lettera *a),* con le correlate iniziative di potenziamento organizzativo ed amministrativo degli uffici destinati a tali funzioni.

Art. 5.

1. Il Sottosegretario di Stato on. prof. Vincenzo Sica, nell'ambito e ai fini dell'attuazione degli indirizzi di cui al precedente art. 2, è delegato all'esercizio delle funzioni relative alle materia sottoindicate:

a) rapporti istituzionali con il Ministero della sanità nelle materie di comune interesse, con particolare riferimento alla definizione degli atti anche normativi, che richiedono il concerto; attività parlamentare relativa a tali materie;

b) nell'ambito dei fini di cui alla precedente lettera *a),* attività preparatoria alle intese previste dagli articoli 3 e 8 del decreto legislativo approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri il 19 novembre 1999 e approvato definitivamente il 18 dicembre 1999 in corso di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* con il quale è stata esercitata la delega di cui all'art. 6 della legge 30 novembre 1998, n. 419;

c) problematiche concernenti le scuole di specializzazione medica, avuto riguardo, a tal fine, per la attuazione delle direttive della Unione europea;

d) coordinamento delle proposte relative alla ricerca sanitaria di cui all'art. 12-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1992, n. 502 introdotto dall'articolo 11 del decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229 individuazione dei soggetti partecipanti, delle aree di ricerca, delle modalità di finanziamento, previa verifica delle compatibilità del bilancio;

e) nell'ambito e per i fini di cui alla precedente lettera *d),* predisposizione di criteri di valutazione dei risultati delle ricerche che assicurino trasparenza ed obiettività, nonché, nel medesimo ambito, attività di promozione di intese, programmi, iniziative tra enti di ricerca, università, enti territoriali, organismi pubblici, enti privati, anche di volontariato, rivolte allo sviluppo di sinergie organizzative e gestionali.

Art. 6.

1. Il presente decreto verrà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 2 maggio 2000

Il Ministro: ZECCHINO

Registrato alla Corte dei conti il 20 giugno 2000
Registro n. 1 Università e ricerca scientifica e tecnologica, foglio n. 144

00A9306

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione per l'anno accademico 2000/2001 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea dell'Università degli studi di Torino in biotecnologie e scienze internazionali e diplomatiche.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari ed, in particolare, l'art. 1, comma 1, lettera *e);*

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la richiesta in data 29 giugno 2000 dell'Università degli studi di Torino in ordine alla necessità di programmare il numero dei posti disponibili per le immatricolazioni nell'anno accademico 2000/2001 ai corsi di laurea in biotecnologie e in scienze internazionali e diplomatiche;

Preso atto che i predetti corsi di laurea sono stati attivati rispettivamente negli anni accademici 1995/1996 e 1997/1998, come attestato dal predetto ateneo;

Decreta:

Per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai seguenti corsi di laurea dell'Università degli studi di Torino è così determinato:

corso di laurea in biotecnologie: cento studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque studenti non comunitari residenti all'estero;

corso di laurea in scienze internazionali e diplomatiche: centottanta studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 39, comma 5, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e cinque studenti non comunitari residenti all'estero.

L'ammissione degli studenti è disposta dall'ateneo secondo le modalità di cui all'art. 4, comma 1 della legge n. 264/1999 pubblicizzate nel relativo bando.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

00A9319

DECRETO 5 luglio 2000.

Determinazione per l'anno accademico 2000/2001 del numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria.

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 ed, in particolare, l'art. 6;

Vista la legge 19 novembre 1990, n. 341;

Visti i decreti legislativi 30 dicembre 1992, n. 502 e 7 dicembre 1993, n. 517, concernenti il «Riordino della disciplina in materia sanitaria a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421» ed, in particolare l'art. 6, comma 3;

Visto il decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229;

Vista la legge 2 agosto 1999, n. 264 recante norme in materia di accessi ai corsi universitari e, in particolare, l'art. 3, comma 1, lettere *a)* e *b);*

Visto il decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale sono stati determinati le modalità ed i contenuti delle prove di ammissione ai corsi di cui all'art. 1, comma 1, lettere *a)* e *b)* della citata legge n. 264;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 e, in particolare l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 e, in particolare l'art. 46;

Preso atto dell'offerta formativa potenziale deliberata dalle singole università con espresso riferimento ai parametri richiamati dall'art. 3, comma 2, lettere *a)*, *b)* e *c)* della richiamata legge n. 264;

Visto il parere espresso dal comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario, reso nella seduta del 15 giugno 2000;

Vista la nota MURST del 21 giugno 2000 prot. 2758 con la quale viene richiesto al Ministero della sanità, ai sensi dell'art. 3, della predetta legge n. 264/1999, il prescritto parere in ordine alla determinazione dei posti per gli accessi ai corsi di studio di cui all'art. 1 della medesima legge;

Vista la nota del Ministero della sanità in data 28 giugno 2000;

Preso atto che lo stesso dicastero della sanità nella suindicata nota esprime in particolare l'esigenza che venga ampliata l'offerta formativa delle università con riferimento ai corsi di diploma universitario per infermieri;

Tenuto conto delle risultanze dell'incontro tenutosi in data 4 luglio 2000 con i rappresentanti del Ministero della sanità e i presidenti della conferenza permanente dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e della conferenza permanente dei diplomi universitari dell'area sanitaria circa la situazione straordinaria del fabbisogno sanitario di infermieri da rendere compatibile con il potenziale formativo dichiarato dalle singole sedi universitarie;

Visto il documento reso in data 4 luglio 2000 dal presidente della conferenza permanente dei presidi delle facoltà di medicina e chirurgia e dal presidente della conferenza permanente dei diplomi universitari dell'area sanitaria con il quale viene prospettato di elevare l'offerta formativa degli atenei con particolare riferimento alla formazione degli infermieri;

Valutati i fabbisogni formativi del personale sanitario trasmessi dal Ministero della sanità con nota n. 2525 del 5 luglio 2000;

Ritenuta la necessità e l'urgenza di determinare per l'anno accademico 2000/2001 il numero dei posti disponibili a livello nazionale per l'ammissione ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera *a)* della richiamata legge n. 264 e di dover provvedere alla ripartizione degli stessi fra le università;

Considerato che il comitato di valutazione del sistema universitario nel citato parere del 15 giugno 2000 ha avuto modo di segnalare che l'offerta potenziale su base regionale evidenzia, con riferimento ai corsi di diploma di area sanitaria, il permanere di carenze di specializzazioni in alcune aree del territorio alle quali occorrerebbe dare risposte concrete in termini di adeguamento dell'offerta formativa;

Visto in particolare l'art. 3 del precitato decreto ministeriale 25 maggio 2000 con il quale le prove di accesso ai corsi di diploma universitario dell'area sanitaria sono state fissate per tutte le sedi universitarie per il 12 settembre 2000;

Visto, altresì, l'art. 4 della predetta legge n. 264/1999, il quale prescrive che i bandi per l'ammissione ai corsi di studio ad accesso programmato a livello nazionale debbano essere pubblicati almeno sessanta giorni prima della relativa prova di ammissione;

Decreta:

Art. 1.

1. Limitatamente all'anno accademico 2000/2001, il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di diploma universitario di cui all'art. 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992, e successive modificazioni, richiamato dall'art. 1, comma 1, lettera *a)*, della legge n. 264, è determinato, sulla base del contingente fissato dalle singole sedi universitarie per ciascuna tipologia di corso, come di seguito indicato:

dietista n. 326;

fisioterapista n. 1514;

igienista dentale n. 268;

infermiere n. 9936;

logopedista n. 279;

ortottista assistente in oftalmologia n. 184;

ostetrico/a n. 703;

podologo n. 115;

tecnico audiometrista n. 163;

tecnico audioprotesista n. 211;

tecnico di laboratorio biomedico n. 869;

tecnico di neurofisiopatologia n. 192;

tecnico ortopedico n. 87;

tecnico sanitario di radiologia medica n. 595;

tecnico educativo riabilitazione psichiatrica e psicosociale n. 195;

tempista neuro e psicomotricità dell'età evolutiva n. 169;

informatore medico scientifico n. 50;

biotecnologie n. 18.

2. La ripartizione dei posti fra le università è determinata secondo le tabelle che costituiscono parte integrante del presente decreto.

Art. 2.

1. Ciascuna università dispone l'ammissione degli studenti in base alla graduatoria di merito nei limiti dei posti di cui alle tabelle allegate al presente decreto.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2000

p. *Il Ministro:* GUERZONI

ALLEGATO

Contingente posti Diplomi Universitari afferenti alla Facoltà di Medicina e Chirurgia A.A. 2000/2001

ATENEI	DIETISTA		FISIOTERAPISTA		IGIENISTA DENTALE		INFERMIERE		LOGOPEDISTA	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
ANCONA			30	-			250	-		
BARI	20	2	100	12	10	1	300	32	10	1
BOLOGNA			33	-	15	1	400	12		
BRESCIA			90	8	15	-	450	-		
CAGLIARI		-	10	-	10	-	30	-		
CATANIA	10	-	10	-	5	-	100	-	8	-
CATANZARO	10	4	20	4	11	4	60	4	10	4
CHIETI	10	-	30	3			150	10		
FERRARA	10	-	50	2			200	2	10	2
FIRENZE	13	2	40	2			330	20	5	1
FOGGIA			30	1			60	3		
GENOVA	10	-	50	3	10	-	300	10	10	-
L'AQUILA			15	-	10	-	150	5		
MESSINA	10	-	20	-	5	-	100	-	5	-
MILANO Statale	30	-	60	1	15	-	800	-	20	2
MILANO Bicocca			40	-			500	-		
MILANO S.Raffaele							60	2		
MILANO Cattolica	8	-	25	-	15	-	150	-		
MODENA	6	-	20	-			300	5	5	-
NAPOLI Federico II	30	-	20	-	10	-	300	-	20	-
NAPOLI Seconda Univ.			20	-	10	-	300	-	20	-
PADOVA	7	1	93	3			550	10	20	3
PALERMO	15	-	10	-			50	2		
PARMA			24	2			150	-	5	-
PAVIA	15	-	40	-			350	3		
PERUGIA	20	-	20	-			100	6		
PISA	10	-	40	1	10	-	270	5	10	-
ROMA La Sapienza	15	2	185	9	15	1	700	20	27	2
ROMA Tor Vergata	15	1	85	7	20	2	440	25	25	1
ROMA CAMPUS Biom.	20	1					40	5		
SASSARI			5	1	5	1	40	2	5	1
SIENA	12	1	30	2	10	1	225	8	30	1
TORINO	15	1	40	1			330	1	15	1
TRIESTE			20	-	15	-	80	2		
UDINE			20	2			120	12		
VARESE Insubria			50	1	15	-	200	3		
VERCELLI Avogadro			30	1	10	1	300	2		
VERONA			40	3	15	-	480	10		
TOTALE	311	15	1.445	69	256	12	9.715	221	260	19

ATENEI	ORTOTTISTA ASSISTENTE IN OFTALMOLOGIA		OSTETRICA/O		PODOLOGO		TECNICO AUDIOMETRISTA		TECNICO AUDIO PROTESISTA	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
ANCONA	10	-	15	-						
BARI	10	1	30	4			10	1	10	1
BOLOGNA	5	1	15	4	15	2			6	-
BRESCIA			30	2						
CAGLIARI	4	-	5	-						
CATANIA	5	-	10	-			5	-	5	-
CATANZARO	10	4	9	4	11	4	15	4	15	4
CHIETI			10	-						
FERRARA	5	2	10	2			5	2	10	-
FIRENZE	10	1	20	2	10	1	5	1	5	1
FOGGIA			40	1						
GENOVA	5	-	5	-	5	-			5	-
L'AQUILA	5	-	10	-						
MESSINA	5	-	10	-			5	-	5	-
MILANO Statale	15	2	35	3			20	1	20	1
MILANO Bicocca			20	-						
MILANO S.Raffaele										
MILANO Cattolica	5	-	10	-						
MODENA	5	-	15	-			5	-	5	-
NAPOLI Federico II			50	-			10	-	10	-
NAPOLI Seconda Univ.	10	-	50	-	20	-	10	-	10	-
PADOVA	5	1	9	1					50	1
PALERMO	5	-	20	-						
PARMA	3	1	8	2			3	2	3	2
PAVIA	15	-	20	-			15	1		
PERUGIA			20	1						
PISA			15	-	10	-	10	-	10	-
ROMA La Sapienza	5	1	35	2	15	1	5	1	5	1
ROMA Tor Vergata	15	1	35	3	20	1	8	1	8	1
ROMA CAMPUS Biom.										
SASSARI			10	1			5	1	5	1
SIENA	5	1	10	1			5	1	5	1
TORINO	5	1	20	1			5	1		
TRIESTE			12	-						
UDINE			15	2						
VARESE Insubria			15	1						
VERCELLI Avogadro			10	1						
VERONA			10	2					5	-
TOTALE	167	17	663	40	106	9	146	17	197	14

ATENEI	TECNICO SANIT. DI LABORATORIO BIOMEDICO		TECNICO DI NEUROFISIO PATOLOGIA		TECNICO ORTOPEDICO		TECNICO SANIT. DI RADIOLOGIA MEDICA	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
ANCONA	15	-	10	-			10	-
BARI	40	6						
BOLOGNA	15	3	10	1	20	-	25	1
BRESCIA	30	-					25	2
CAGLIARI							20	-
CATANIA	25	-	5	-			10	-
CATANZARO	15	4	9	4	11	4	10	4
CHIETI	20	-					20	-
FERRARA	10	2					10	2
FIRENZE	15	1			10	1	20	2
FOGGIA	30	1						
GENOVA	15	-	5	-			15	-
L'AQUILA	20	2						
MESSINA	15	-	10	-			10	-
MILANO Statale	45	5	15	1			15	-
MILANO Bicocca							15	-
MILANO S.Raffaele								
MILANO Cattolica	10	-	5	-	10	-	10	-
MODENA	15	-					15	-
NAPOLI Federico II	45	-	20	-			55	-
NAPOLI Seconda Univ.	45	-					40	-
PADOVA	40	2	5	1			19	1
PALERMO							10	-
PARMA								
PAVIA	25	-	15	-	15	-	20	-
PERUGIA	20	-					20	-
PISA	20	1	10	-			10	-
ROMA La Sapienza	80	4	6	1			50	4
ROMA Tor Vergata	30	3	30	1	15	1	25	2
ROMA CAMPUS Biom.								
SASSARI	10	1						
SIENA	30	2	5	1			10	1
TORINO	50	1	8	1			43	1
TRIESTE	15	-					12	-
UDINE	15	1	12	1			15	1
VARESE Insubria	15	1					15	-
VERCELLI Avogadro	20	1						
VERONA	30	3						
TOTALE	825	44	180	12	81	6	574	21

ATENEI	TECNICO EDUCATIVO RIAB. PSICHIATR. E PSICOS.		TERAPISTA NEURO E PSIC. ETA' EVOLUTIVA		INFORMATORE MEDICO SCIENTIFICO		BIOTECNOLOGIE	
	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286	Comunitari e non comunitari di cui al D.Lvo 25.07.98 n. 286 art. 39, comma 5	Non comunitari che non rientrano nella previsione art. 39, comma 5, del D.Lvo 25.07.98 n. 286
ANCONA								
BARI								
BOLOGNA								
BRESCIA								
CAGLIARI								
CATANIA	10	-						
CATANZARO	10	-	10	-			8	-
CHIETI								
FERRARA	5	2						
FIRENZE								
FOGGIA								
GENOVA	10	-						
L'AQUILA	10	-					10	-
MESSINA	10	-	10	-				
MILANO Statale	20	1						
MILANO Bicocca			15	-				
MILANO S.Raffaele								
MILANO Cattolica	10	-	10	-				
MODENA	5	-						
NAPOLI Federico II								
NAPOLI Seconda Univ.	20	-	15	-	20	-		
PADOVA			12	-				
PALERMO	10	-	10	-				
PARMA								
PAVIA	20	-	15	2				
PERUGIA								
PISA	15	1	15	1	30	-		
ROMA La Sapienza	20	1	30	2				
ROMA Tor Vergata			10	1				
ROMA CAMPUS Biom.								
SASSARI								
SIENA								
TORINO			10	1				
TRIESTE								
UDINE								
VARESE Insubria								
VERCELLI Avogadro								
VERONA	15	-						
TOTALE	190	5	162	7	50	-	18	-

00A9320

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, unità produttive in Casarano. (Decreto n. 28301).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Filanto, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 12 luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordianrio di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Filanto, con sede in Casarano (Lecce), unità produttive in Casarano (Lecce) (NID 0016LE0002) per un massimo di 1120 unità lavorative per il periodo dal 12 gennaio 2000 all'11 luglio 2000.

Istanza aziendale presentata il 7 febbraio 2000 con decorrenza 12 genanio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9346

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emiliana tessile, unità di Cetraro. (Decreto n. 28302).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.r.l. Emiliana tessile, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per ristrutturazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 18 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° luglio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di ristrutturazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 17 marzo 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Emiliana Tessile, con sede in Correggio (Reggio Emilia), e unità di Cetraro (Cosenza) (NID 0018CS0001) per un massimo di 34 unità lavorative, per il periodo dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 20 gennaio 2000 decorrenza 1° gennaio 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9347

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, unità succursali di: Genova - San Quirico, Pregnana Milanese, Bari, Melito di Napoli e Roma. (Decreto n. 28303).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Michelin italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° ottobre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 17 febbraio 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale intervenuta con il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Michelin italiana, con sede in Torino, unità di: succursale di Genova - San Quirico (Genova), (NID 9904GE0036), per un massimo di 2 unità lavorative; Succursale di Pregnana Milanese (Milano), (NID 9903MI0147), per un massimo di una unità lavorative; succursale di Bari (Bari), (NID 9916BA0055), per un massimo di tre unità lavorative; succursale di Melito di Napoli (Napoli), (NID 9915NA0083), per un massimo di cinque unità lavorative; succursale di Roma (Roma), (NID 9912RM0121), per un massimo di due unità lavorative; per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 31 marzo 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9348

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè italiana unità di Moretta e Perugia - S. Sisto. (Decreto n. 28304).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito con modificazioni nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nestlè Italiana, tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000 con il quale è stato approvato il programma di ristrutturazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 27 aprile 2000, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 1° maggio 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Acquisite le risultanze istruttorie del comitato tecnico, di cui all'art. 19, comma 5, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, effettuate nella seduta del 20 marzo 2000;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 20 aprile 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nestlè Italiana, con sede in Milano e unità di Moretta (Cuneo) (NID 9901CN0012) per un massimo di trentasette unità lavorative; Perugia - S. Sisto (Perugia), (NID 9910PG0015) per un massimo di novanta unità lavorative; per il periodo dal 1° novembre 1999 al 30 aprile 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 novembre 1999 con decorrenza 1° ottobre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di trentasei mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9349

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, unità di Pianezza. (Decreto n. 28305).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Fata Automation tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 30 novembre 1999, con il quale è stato concesso, a decorrere dal 14 giugno 1999, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 29 novembre 1999, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Fata Automation, con sede in Pianezza (Torino), unità di Pianezza (Torino), NID 0001TO0001, per un massimo di 85 unità lavorative per il periodo dal 14 dicembre 1999 al 13 giugno 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 gennaio 2000 con decorrenza 14 dicembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9350

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa moda uomo, unità di Nervesa della Battaglia. (Decreto n. 28306).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza della ditta S.p.a. Nervesa moda uomo tendente ad ottenere la proroga della corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per riorganizzazione aziendale, in favore dei lavoratori interessati;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stato approvato il programma di riorganizzazione aziendale della summenzionata ditta;

Visto il decreto ministeriale datato 26 febbraio 1999, e successivi, con i quali è stato concesso, a decorrere dal 1° settembre 1998, il suddetto trattamento;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del citato trattamento;

Decreta:

A seguito dell'approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, intervenuta con il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000, è prorogata la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Nervesa moda uomo, con sede in Nervesa della Battaglia (Treviso), unità di Nervesa della Battaglia (Treviso), NID 9906TV0006, per un massimo di 38 unità lavorative per il periodo dal 1° settembre 1999 al 29 febbraio 2000.

Istanza aziendale presentata il 24 settembre 2000 con decorrenza 1° settembre 1999.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del predetto trattamento.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, ad eccezione delle esplicite concessioni in deroga, eventualmente recate dal presente provvedimento, verifica il rispetto del limite massimo di 36 mesi nell'arco del quinquennio previsto dalla vigente normativa, con particolare riferimento ai periodi di fruizione del trattamento ordinario di integrazione salariale, concessi per contrazione o sospensione dell'attività produttiva determinata da situazioni temporanee di mercato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9351

DECRETO 23 maggio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 67/1987, in favore dei lavoratori poligrafici dipendenti dalla S.p.a. Bresi, unità di Milano. (Decreto n. 28308).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto l'art. 24 della legge 25 febbraio 1987, n. 67;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, della ditta S.p.a. Bresi;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori poligrafici, dipendenti dalla S.p.a. Bresi (NID 9903MI0158) con sede in Milano, unità di Milano per un massimo di 4 dipendenti prepensionabili per il periodo dal 15 dicembre 1999 al 14 dicembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9352

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies* in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. C.I.E.T., unità di Matera e Viterbo. (Decreto n. 28310).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale, in deroga alla vigente normativa in materia, per un periodo non superiore a dodici mesi e nel limite massimo di L. 43.000.000.000 per l'anno 1998;

Visto l'art. 45, comma 17, lett. *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visti il verbale, siglato in data 27 settembre 1999 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società CIET S.p.a. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinques* della legge n. 176/1998, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 45 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società CIET S.p.a. codice ISTAT 45.35.0 intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei pro-

pri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 4 ottobre 1999 al 3 aprile 2000.

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di n. 45 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla CIET S.p.a. con sede legale in Pratantico (Arezzo) e unità di Matera, per un numero massimo di 10 lavoratori e Viterbo per un numero massimo di 35 lavoratori.

Codice ISTAT: 45.34.0 (numero matricola INPS 0501397308) per il periodo dal 4 ottobre 1999 aI 3 aprile 2000.

Il presente decreto annulla e sostituisce il decreto ministeriale n. 27817 del 15 febbraio 2000.

L'lstituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9276

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. C.I.T.E. - Compagnia impianti telefonici elettrici, unità di Arezzo, Firenze, Lucca e Roma.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 99, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 2 febbraio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società C.I.T.E. Spa - Compagnia impianti telefonici elettrici e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 70 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società C.I.T.E. - codice ISTAT 45340 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 29 dicembre 1999 al 28 giugno 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176 e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 70 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla C.I.T.E. S.p.a. - Compagnia impianti telefonici elettrici, sede legale in Firenze, unità di Arezzo per un numero massimo di 10 unità lavorative; unità di Firenze per un numero massimo di 30 unità lavorative; unità di Lucca per un numero massimo di 10 unità lavorative; unità di Roma per un numero massimo di 20 unità lavorative, codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola INPS 3001730600.02) per il periodo dal 29 dicembre 1999 al 28 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9277

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T.S., unità di Casalnuovo di Napoli. (Decreto n. 28312).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1º ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 99, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 23 febbraio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 65 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 14 marzo 2000 al 13 settembre 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 65 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l. con sede legale in Firenze e unità di Casalnuovo di Napoli (Napoli) per un numero massimo di 65 unità lavorative, codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola INPS 5115455354), per il periodo dal 14 marzo 2000 al 13 settembre 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9278

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per legge n. 176/1998, art. 1-*quinquies*, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. E.T.S., unità di Pomezia. (Decreto n. 28313).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto il decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, che prevede, in favore dei lavoratori delle aziende industriali appaltatrici di lavori di installazione di reti telefoniche, interessate da una contrazione degli appalti con conseguenti eccedenze strutturali, la possibilità per il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concedere il trattamento straordinario di integrazione salariale;

Visto l'art. 45, comma 17, lettera *d)*, della legge 17 maggio 1999, n. 144;

Visto l'art. 62, comma 1, lettera *a)*, della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

Visto il decreto ministeriale dell'11 gennaio 1999, registrato alla Corte dei conti in data 20 gennaio 1999, con il quale sono stati predeterminati obiettivi e criteri selettivi circa le condizioni e i requisiti di ammissibilità al trattamento di cui al sopracitato art. 1-*quinquies* della legge n. 176 del 1998;

Visto il verbale, siglato in data 13 gennaio 2000 presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, tra la società E.T.S. S.r.l. e le competenti organizzazioni sindacali di categoria, con il quale è stato concordato che il trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi del sopra richiamato art. 1-*quinquies* della legge n. 176/1998 e successive modificazioni ed integrazioni, riguarda un numero massimo di lavoratori pari a 21 unità;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società E.T.S. S.r.l. - codice ISTAT 45.34.0 - intesa ad ottenere la concessione del suddetto trattamento in favore dei propri dipendenti sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, per il periodo decorrente dal 28 dicembre 1999 al 26 giugno 2000;

Ritenuto che ricorrono i presupposti normativi per la concessione del suddetto trattamento;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 1-*quinquies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 1998, n. 176, e successive modificazioni ed integrazioni, è concesso il trattamento straordinario di integrazione salariale in favore di 21 lavoratori sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto, dipendenti dalla E.T.S. S.r.l., con sede legale in Firenze e unità di Pomezia (Roma) codice ISTAT 45.34.0 (numero matricola INPS 5115455354), per il periodo dal 28 dicembre 1999 al 26 giugno 2000.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è tenuto, al fine di consentire la rilevazione dell'utilizzo delle somme allo scopo stanziate, a controllare l'andamento dei flussi di spesa relativi all'avvenuta erogazione della prestazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9279

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglierie Fontana & Pignatti, unità di Carpi. (Decreto n. 28314).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6, del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Maglierie Fontana & Pignatti inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 11 aprile 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 23 febbraio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 6 marzo 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria maglieria intima applicato - a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di ventidue unità, su un organico complessivo di 94 unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 6 marzo 2000 al 5 marzo 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglierie Fontana & Pignatti con sede in Carpi (Modena), unità di Carpi (Modena) (NID 0008000003) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a 22 unità, su un organico complessivo di 94 unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Maglierie Fontana & Pignatti a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9280

DECRETO 23 maggio 2000.

Concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale per contratto di solidarietà in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B. & B., unità di Campagnola Cremasca. (Decreto n. 28315).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, concernente misure urgenti a sostegno ed incremento dei livelli occupazionali convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863;

Visto l'art. 7 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, nella legge 29 febbraio 1988, n. 48;

Visto l'art. 5, in particolare i commi 1 e 10 del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, che individua in un arco temporale fisso i limiti temporali di cui all'art. 1, comma 9, della legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto l'art. 6 del predetto decreto-legge ed in particolare i commi 2, 3, 4, relativi alla disciplina dei contratti di solidarietà stipulati successivamente alla data del 14 giugno 1995;

Visto il decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996, registrato dalla Corte dei conti il 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24, relativo alla individuazione dei criteri per la concessione del beneficio di cui al comma 4 dell'art. 6 del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, a fronte dei limiti finanziari posti dal comma stesso;

Vista l'istanza della società S.p.a. Torcitura B. & B. inoltrata presso il competente ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione, come da protocollo dello stesso, in data 7 marzo 2000, che unitamente al contratto di solidarietà per riduzione di orario di lavoro, costituisce parte integrante del presente provvedimento;

Considerato che il contratto di solidarietà cui si rinvia per il dettaglio, stipulato tra l'impresa sopracitata, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori in data 24 gennaio 2000 stabilisce per un periodo di 12 mesi, decorrente dal 31 gennaio 2000, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali - come previsto dal contratto collettivo nazionale del settore industria torcitura seta applicato - a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di quarantasei unità;

Considerato che il predetto contratto è stato stipulato al fine di evitare in tutto o in parte la riduzione o la dichiarazione di esuberanza del personale interessato, anche attraverso un suo più razionale impiego;

Acquisito il parere dell'ufficio regionale del lavoro competente per territorio;

Decreta:

Art. 1.

È autorizzata, per il periodo dal 31 gennaio 2000 al 30 gennaio 2001, la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, nella misura prevista dall'art. 6, comma 3, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B. & B. con sede in Campagnola Cremasca (Cremona), unità di Campagnola Cremasca (Cremona) (NID 0003000004) per i quali è stato stipulato un contratto di solidarietà che stabilisce, per dodici mesi, la riduzione massima dell'orario di lavoro da quaranta ore settimanali a venti ore medie settimanali nei confronti di un numero massimo di lavoratori pari a dodici unità, su un organico complessivo di quarantasei unità.

Art. 2.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale, è altresì autorizzato, nell'ambito di quanto disposto dall'art. 1 in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Torcitura B. & B. a corrispondere il particolare beneficio previsto dal comma 4, art. 6, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608, nei limiti finanziari posti dal comma stesso, tenuto conto dei criteri di priorità individuati nel decreto ministeriale dell'8 febbraio 1996 in premessa indicato, registrato dalla Corte dei conti in data 6 marzo 1996, registro n. 1, foglio n. 24.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9281

DECRETO 23 maggio 2000.

Corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione, ai sensi dell'art. 11, della legge n. 223/1991, per area del comune di Pompei - Imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione dell'area archeologica di Pompei. (Decreto n. 28318).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 6 agosto 1975, n. 427, concernente norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia ed affini;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223, ed in particolare l'art. 11 recante norme in materia di trattamento speciale di disoccupazione per i lavoratori licenziati da imprese edili ed affini;

Vista la delibera del CIPI del 25 marzo 1992 che fissa i criteri e le modalità di attuazione del citato art. 11;

Visto l'art. 6, commi 1 e 2, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148 convertito nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Vista la delibera del CIPI del 19 ottobre 1993 che ha modificato, alla luce del sopracitato art. 6, comma 2, della legge n. 236/1993, la precedente delibera;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies,* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il decreto ministeriale datato 22 maggio 2000 con il quale è stato accertato lo stato di grave crisi dell'occupazione, conseguente al previsto completamento di impianti industriali o di opere pubbliche di grandi dimensioni nelle aree e nelle attività elencate nel dispositivo;

Ritenuto di autorizzare la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori edili che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'accertamento dello stato di grave crisi dell'occupazione, intervenuto con il decreto ministeriale del 22 maggio 2000, con decorrenza 5 marzo 1999 per 27 mesi, è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

Area del comune di Pompei (Napoli) - Imprese impegnate nei lavori di restauro, riuso e valorizzazione dell'area archeologica di Pompei

per il periodo dal 5 marzo 1999 al 4 settembre 1999.

Art. 2.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 1 è prorogato dal 5 settembre 1999 al 4 marzo 2000.

Art. 3.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 2 è ulteriormente prorogato dal 5 marzo 2000 al 4 settembre 2000.

Art. 4.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 3 è ulteriormente prorogato dal 5 settembre 2000 al 4 marzo 2001.

Art. 5.

Il trattamento speciale di disoccupazione di cui all'art. 4 è ulteriormente prorogato dal 5 marzo 2001 al 4 giugno 2001 (limite massimo).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 23 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9282

DECRETO 25 maggio 2000.

Ammissione al trattamento di pensionamento anticipato per riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, in favore dei giornalisti professionisti dipendenti dalla S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata, unità di Roma. (Decreto n. 28320).

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PREVIDENZA E ASSISTENZA SOCIALE

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visto l'art. 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto l'art. 59, comma 27, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il decreto ministeriale datato 25 maggio 2000 con il quale è stata accertata la condizione di riorganizzazione aziendale della ditta S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata;

Vista l'istanza della summenzionata ditta, tendente ad ottenere l'ammissione al trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei lavoratori dipendenti interessati;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Decreta:

A seguito dell'accertamento delle condizioni di riorganizzazione aziendale, intervenuto con il decreto ministeriale del 25 maggio 2000, è ammessa la possibilità di beneficiare del trattamento di pensionamento anticipato, in favore dei giornalisti professionisti, dipendenti dalla S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata, con sede in Roma, unità di Roma (NID 9912RM0098), per un massimo di 23 dipendenti prepensionabili, per il periodo dal 1° ottobre 1999 al 30 settembre 2000.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il direttore generale: DADDI

00A9284

DECRETO 25 maggio 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata, unità di Roma. (Decreto n. 28319).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visti i verbali datati 30 settembre 1999 e 27 gennaio 2000, tra la ditta S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con i quali è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º ottobre 1999 al 30 settembre 2001;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º ottobre 1999 al 30 settembre 2001 della ditta S.c.r.l. Ansa - Agenzia nazionale stampa associata con sede in Roma e unità di Roma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 25 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A9283

DECRETO 30 maggio 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. SESAAB, unità di Bergamo. (Decreto n. 28321).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 25 agosto 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. SESAAB e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1º dicembre 1999 al 30 novembre 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1º dicembre 1999 al 30 novembre 2000 della ditta S.p.a. SESAAB, con sede in Bergamo e unità di Bergamo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A9285

DECRETO 30 maggio 2000.

Accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, legge n. 416/1981, della S.p.a. Editoriale Bresciana, unità di Brescia. (Decreto n. 28322).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675;

Visti gli articoli 35 e 37 della legge 5 agosto 1981, n. 416;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Visto l'art. 7, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Visto il verbale del 4 novembre 1999, stipulato tra la ditta S.p.a. Editoriale Bresciana, e le competenti organizzazioni sindacali dei lavoratori, presso le sedi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale con il quale è stata rilevata l'esigenza di porre in essere interventi di riorganizzazione aziendale con conseguente ricorso al trattamento di pensionamento anticipato;

Vista l'istanza della predetta società tendente ad ottenere l'accertamento della condizione di riorganizzazione aziendale, finalizzata alla concessione del suddetto trattamento, per il periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di accertare la condizione di riorganizzazione aziendale, della società in questione;

Decreta:

È accertata la condizione di riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 1° dicembre 1999 al 30 novembre 2000, della ditta S.p.a. Editoriale Bresciana, con sede in Brescia, e unità di Brescia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A9286

DECRETO 30 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. Univer, unità di Grezzago e Milano. (Decreto n. 28323).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, dalla ditta S.p.a. Univer;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 10 gennaio 2000 al 9 gennaio 2002, della ditta S.p.a. Univer con sede in Milano, unità di Grezzago (Milano) e Milano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A9287

DECRETO 30 maggio 2000.

Approvazione del programma di riorganizzazione aziendale, legge n. 223/1991, della S.p.a. SGL Carbon, unità di Narni. (Decreto n. 28324).

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Vista la legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 1988, n. 160;

Vista la legge 23 luglio 1991, n. 223;

Visto il decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236;

Visti gli articoli 1 e 12 del decreto-legge 16 maggio 1994, n. 299, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1994, n. 451;

Visto l'art. 4, comma 35, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, nella legge 28 novembre 1996, n. 608;

Visto l'art. 1-*sexies* del decreto-legge 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni, nella legge 5 giugno 1998, n. 176;

Vista l'istanza contenente il programma per riorganizzazione aziendale presentata, ai sensi dell'art. 1 della sopracitata legge 23 luglio 1991, n. 223, per il periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2001, dalla ditta S.p.a. SGL Carbon;

Visto il parere dell'organo competente per territorio;

Ritenuto di approvare il programma di cui all'art. 1 della sopracitata legge n. 223/1991, presentato dalla società' interessata;

Decreta:

È approvato il programma per riorganizzazione aziendale, relativamente al periodo dal 30 agosto 1999 al 29 agosto 2001, della ditta S.p.a. SGL Carbon, con sede in Milano, unità di Narni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 maggio 2000

Il Sottosegretario di Stato: MORESE

00A9288

DECRETO 15 giugno 2000.

Iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS, ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, del personale delle Ferrovie dello Stato.

Il MINISTRO DEL LAVORO
E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DEL TESORO, DEL BILANCIO
E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 418, istitutiva del Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

Visto l'art. 43, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, con il quale il predetto Fondo è soppresso, con contemporanea istituzione presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale di un apposito Fondo speciale che ad esso subentra nei rapporti attivi e passivi;

Visto in particolare il comma 1 del predetto art. 43, che fa obbligo di iscrizione al Fondo speciale istituito presso l'INPS per tutto il personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto il comma 7 del medesimo art. 43, che deferisce ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, il compito di adottare le necessarie norme attuative delle disposizioni contenute nel più volte richiamato art. 43;

Visto l'art. 210, ultimo comma, primo periodo, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, che definisce la partecipazione dello Stato alla copertura delle spese del Fondo pensioni del personale delle ferrovie dello Stato attraverso un contributo da stabilirsi, per ogni esercizio finanziario, in misura pari alla differenza tra le spese e le entrate del Fondo;

Visto lo stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, dove per l'anno 2000 risulta iscritto il capitolo 1950, quale contributo per la copertura del disavanzo del Fondo pensioni per il personale delle ferrovie dello Stato, con uno stanziamento di 6.020 miliardi di lire in termini di competenza e di 5.820 miliardi di lire in termini di cassa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421, che disciplina la compensazione tra debiti per trattamenti pensionistici e crediti per IVA della società Ferrovie dello Stato S.p.a. nei confronti dello Stato;

Visto il comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, nella parte in cui prevede specifiche regole di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici per il personale delle Ferrovie dello Stato S.p.a.;

Visto l'art. 10 del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48, in tema di delegificazione;

Vista la deliberazione assunta dal consiglio di amministrazione dell'INPS in data 10 marzo 1998, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998, che fissa regole uniformi relativamente alle modalità di pagamento delle pensioni di pertinenza;

Ritenuto doversi fornire, con riferimento al Fondo speciale istituito presso l'INPS, elementi di chiarificazione in ordine all'ambito di applicazione ed alla decorrenza della competenza assicurativa, nonché, ai fini della razionalizzazione delle procedure e per i riflessi organizzativi e dei costi, regole di conformizzazione alle modalità erogative previste per la generalità dei trattamenti pensionistici;

Decreta:

Art. 1.

1. Con effetto dal 1° aprile 2000, sono iscritti al Fondo speciale, istituito presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale ai sensi dell'art. 43 della legge 23 dicembre 1999, n. 488:

a) i titolari di posizioni assicurative presso il soppresso Fondo pensioni del personale delle Ferrovie dello Stato;

b) i lavoratori dipendenti, assunti dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. a far data dal 1° aprile 2000.

Art. 2.

1. Con la medesima decorrenza di cui all'art. 1, l'INPS subentra in tutte le attività e passività quali risultano dalla contabilità del soppresso Fondo con esclusione di quelle definite ai sensi dell'art. 8 del decreto legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito con legge 8 agosto 1996, n. 421.

2. A decorrere dalla stessa data di cui all'art. 1, sono a carico del Fondo speciale i trattamenti pensionistici in essere, nonché quelli da liquidare in favore dei lavoratori iscritti secondo le regole previste dalla normativa vigente presso il soppresso Fondo, ivi compreso quanto previsto al comma 6 dell'art. 59 della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

3. La copertura degli eventuali squilibri gestionali del Fondo speciale viene assicurata utilizzando le disponibilita del capitolo 1950 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2000 e di corrispondenti capitoli per gli anni successivi.

Art. 3.

1. Subentrando nel pagamento delle prestazioni di cui all'art. 2, comma 2, l'INPS adotterà, per esse, le modalità e le scadenze previste nella deliberazione assunta dal proprio consiglio di amministrazione in data 10 marzo 1998, n. 350, approvata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale del 25 marzo 1998. Eventuali variazioni potranno essere adottate dal consiglio di amministrazione medesimo, ai sensi dell'art. 10, del decreto legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la legge 29 febbraio 1988, n. 48.

Art. 4.

1. Le Ferrovie dello Stato e gli altri enti, amministrazioni e soggetti interessati provvedono a mettere a disposizione dell'INPS tutte le informazioni relative alla vita assicurativa e contributiva del personale dipendente dalle Ferrovie dello Stato S.p.a. e dei soggetti titolari di pensione a carico del soppresso Fondo, nonché tutti gli archivi gestionali che le contengono e le procedure di liquidazione delle prestazioni ad essi collegate.

2. Nelle more del passaggio all'INPS delle informazioni relative alle pensioni in essere alla data del 1° aprile 2000, le stesse continueranno ad essere erogate dall'INPDAP che provvederà, altresì, al pagamento delle pensioni liquidate dopo tale data, alla liquidazione e al pagamento delle pensioni di reversibilità, nonché ad ogni adempimento relativo. A tale fine saranno stipulate apposite convenzioni tra le parti interessate.

3. Al fine di garantire la continuità delle funzioni, possono essere stipulate apposite convenzioni con i predetti enti, amministrazioni e soggetti interessati, senza oneri per le parti, aventi come oggetto la gestione e la liquidazione delle prestazioni assicurative per il tempo necessario alla completa operatività del Fondo speciale presso l'INPS.

Roma, 15 giugno 2000

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SALVI

p. *Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica*
SOLAROLI

00A9302

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 22 maggio 2000.

Revoca del decreto ministeriale 15 febbraio 1999 relativo al riconoscimento dell'idoneità a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLE POLITICHE AGRICOLE E AGROINDUSTRIALI NAZIONALI

Visto il decreto legislativo del 17 marzo 1995, n. 194 che, in attuazione della direttiva 91/414/CEE, disciplina l'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari;

Visti in particolare i commi 5, 6, 7 e 8 dell'art. 4 del predetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto del Ministro della sanità del 28 settembre 1995 che modifica gli allegati II e III del suddetto decreto legislativo n. 194/1995;

Visto il decreto interministeriale 27 novembre 1996 che, in attuazione del citato decreto legislativo n. 194/1995, disciplina i principi delle buone pratiche per l'esecuzione delle prove di campo e definisce i requisiti necessari al riconoscimento ufficiale dell'idoneità a condurre prove di campo finalizzate alla registrazione dei prodotti fitosanitari;

Vista la circolare n. 2 del 29 gennaio 1997 con la quale sono state impartite le istruzioni per la compilazione delle schede di rilevazione dei dati tecnici aziendali previsti dal citato decreto interministeriale;

Visto il decreto ministeriale 29 gennaio 1997 con il quale è stato istituito il comitato consultivo tecnico-

scientifico «prove sperimentali di campo» con il compito di valutare le istanze di riconoscimento di cui sopra;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997 con il quale sono state definite le tariffe poste a carico degli enti richiedenti il predetto riconoscimento ufficiale;

Visto il decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, recante «conferimento alle regioni delle funzioni amministrative in materia di agricoltura e pesca e riorganizzazione dell'amministrazione centrale»;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2, della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30909 con il quale la ditta Rohm and Haas Italia S.r.l., con sede legale in Gessate, via della Filanda n. 2 è stata riconosciuta idonea a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Visto il decreto legislativo n. 300/1999;

Vista l'istanza presentata in data 26 marzo 1997 con la quale la ditta in questione ha chiesto la revoca del riconoscimento a condurre prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari;

Decreta:

Articolo unico

1. Il riconoscimento concesso a condurre le prove ufficiali di campo con prodotti fitosanitari alla ditta Rohm and Haas Italia S.r.l., con sede legale in Gessate, via della Filanda n. 2, con decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30909, è revocato.

2. Il decreto ministeriale 15 febbraio 1999, n. 30909, di cui al comma 1 è abrogato.

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 22 maggio 2000

Il direttore generale: AMBROSIO

Si fa presente che detto provvedimento non è soggetto al visto preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20/1994.

00A9309

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 3 luglio 2000.

Testo unico delle direttive per la concessione e l'erogazione della agevolazioni alle attività produttive nelle aree depresse ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, in materia di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

Viste le delibere del CIPE del 27 aprile 1995 e 18 dicembre 1996 ed il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 luglio 1999 concernenti le direttive per la concessione e l'erogazione di agevolazioni ai sensi dell'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 415/1992, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 488/1992;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 20 luglio 1998 che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 9, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore turistico-alberghiero, ha fissato le direttive per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 2 marzo 2000 che, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 54, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, concernente l'estensione delle agevolazioni della legge n. 488/1992 al settore del commercio, ha fissato le direttive per la concessione e l'erogazione delle predette agevolazioni alle imprese operanti in tale settore;

Visto, in particolare, l'art. 8 di detto decreto ministeriale del 2 marzo 2000 che prevede che il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato provveda, con proprio decreto, a redigere il testo unico redazionale delle citate direttive;

Decreta:

Articolo unico

È approvato, in allegato al presente decreto, il testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera *aa)*, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 luglio 2000

Il Ministro: LETTA

Allegato

Testo unico delle direttive emanate ai sensi dell'art. 1, comma 2 del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488, e ai sensi dell'art. 18, comma 1, lettera aa), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112

1. *Aree di applicazione.*

Le aree interessate dalle presenti direttive sono quelle depresse del territorio nazionale individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito senza modificazioni dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, così come modificato ed integrato dall'articolo 27, comma 16 della legge 22 dicembre 1999, n. 488, e successive modifiche e integrazioni.

Per quanto attiene all'uso integrato dei fondi strutturali nelle aree indicate, il Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica provvede a coordinare i relativi programmi con le autorità competenti delle altre azioni in ordine all'utilizzo dei predetti fondi strutturali.

Le agevolazioni alle imprese sono soggette alle disposizioni previste dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese approvata dalla Commissione dell'Unione europea il 20 maggio 1992 e successive modifiche e integrazioni.

2. *Programmi ammissibili.*

2.1 Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento comportanti spese complessivamente ammissibili non inferiori al limite individuato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato d'intesa con la conferenza Stato-regioni anche in riferimento a ciascuna attività ammissibile alle agevolazioni.

2.2 Le agevolazioni di cui alle presenti direttive possono essere concesse :

a)alle attività, di seguito denominate del "settore industria", estrattive e manifatturiere di cui alle sezioni C e D della classificazione delle attività economiche ISTAT '91 e, nei limiti fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, a quelle di produzione e distribuzione di energia elettrica, di vapore e acqua calda ed a quelle delle costruzioni di cui alle sezioni E ed F della medesima classificazione; le agevolazioni possono essere inoltre concesse alle attività di servizi reali individuate con il medesimo decreto tra quelle potenzialmente dirette ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive; tali attività di servizi possono utilizzare non più del 5% delle risorse complessive disponibili.
Alle agevolazioni sono ammessi i programmi di investimento finalizzati alla costruzione, all'ampliamento, all'ammodernamento, alla ristrutturazione, alla riconversione, alla riattivazione ed alla delocalizzazione degli impianti produttivi. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione, sia volta ad accrescere la capacità di produzione dei prodotti esistenti o ad aggiungerne altra relativa a prodotti nuovi (ampliamento orizzontale) e/o creare nello stesso stabilimento una nuova capacità produttiva a monte o a valle dei processi produttivi esistenti (ampliamento verticale);

II)"ammodernamento" il programma che sia volto ad apportare innovazioni nell'impresa con l'obiettivo di conseguire un aumento della produttività e/o un miglioramento delle condizioni ecologiche legate ai processi produttivi;
III)"ristrutturazione" il programma diretto alla riorganizzazione, al rinnovo, all'aggiornamento tecnologico dell'impresa;
IV)"riconversione" il programma diretto ad introdurre produzioni appartenenti a comparti merceologici diversi attraverso la modificazione dei cicli produttivi degli impianti esistenti;
V)"riattivazione" il programma che ha come obiettivo la ripresa dell'attività di insediamenti produttivi inattivi;
VI)"delocalizzazione" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione degli impianti determinate da decisioni e/o da ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;

b) alle attività, di seguito denominate del "settore turismo", svolte dalle imprese turistiche di cui all'art. 5 della legge 17 maggio 1983, n. 217 attraverso le strutture ricettive di cui all'art. 6 della stessa legge, nonché a quelle svolte dalle agenzie di viaggio e turismo di cui all'art. 9 della legge medesima, al fine di adeguare, valorizzare, qualificare ed ammodernare l'offerta turistico-alberghiera tramite il sostegno, nelle aree depresse del paese a maggiore vocazione turistica, di programmi che comportino un riequilibrio tra domanda e offerta turistica locale, una rilevante ricaduta economico-occupazionale, ed il raggiungimento di elevati standard qualitativi anche finalizzati alla tutela ambientale. Ai medesimi fini di cui sopra, con riferimento a ciascun territorio regionale, sono altresì ammesse alle agevolazioni le attività, svolte dalle suddette o da altre imprese, indicate dalle competenti regioni con le modalità e le procedure di cui al successivo punto 5, purché individuate da norme regionali, programmi di intervento o regimi di aiuto approvati dalla Commissione dell'Unione europea. Alla data di sottoscrizione della domanda di agevolazioni le imprese beneficiarie devono essere già regolarmente costituite e nel pieno e libero esercizio dei propri diritti.
Le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di nuovi impianti o all'ampliamento, all'ammodernamento, alla riattivazione, alla riconversione o al trasferimento di strutture esistenti. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che, attraverso un incremento dell'occupazione e degli altri fattori produttivi, sia volto ad accrescere la potenzialità delle strutture esistenti;
II)"ammodernamento" il programma volto al miglioramento, sotto l'aspetto qualitativo, della struttura esistente e/o del servizio offerto, al miglioramento dell'impatto ambientale legato all'attività produttiva, alla riorganizzazione, al rinnovo e all'aggiornamento tecnologico dell'impresa, all'adozione di strumentazione informatica per il miglioramento del processo produttivo e/o dell'attività gestionale;
III)"riconversione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente per lo svolgimento di un'attività ammissibile diversa da quella svolta precedentemente;
IV)"riattivazione" il programma volto all'utilizzo di una struttura esistente inattiva per lo svolgimento di una o più delle attività ammissibili, anche se diversa da quella svolta, precedentemente, da parte di nuovi soggetti che abbiano una prevalente partecipazione nella gestione dell'impresa;

V)"trasferimento" il programma che comporta il cambiamento della localizzazione dell'unità locale; detto cambiamento deve essere imposto da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto produttivo e urbanistico o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale;

c)alle attività, di seguito denominate del "settore commercio", concernenti programmi di investimenti nell'ambito di singole unità locali, per la realizzazione di interventi di rilevante interesse per la modernizzazione del sistema distributivo nelle aree depresse del Paese, anche tramite lo sviluppo dell'associazionismo economico, riferiti a:
c1)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati esercizi di vicinato, solo se inseriti in centri commerciali ovvero se aderenti a forme associative di via o di strada tra commercianti al dettaglio che, attraverso iniziative e servizi comuni, tendono a promuovere un'immagine commerciale unitaria, ovvero se aderenti a strutture operative dell'associazionismo economico operanti con propria insegna commerciale;
c2)esercizi commerciali di vendita al dettaglio classificati media struttura e grande struttura;
c3)esercizi commerciali di vendita all'ingrosso e centri di distribuzione, sia di singole imprese commerciali che di strutture operative dell'associazionismo economico, con superficie dell'unità locale pari almeno a 1000 mq.;
c4)attività commerciali che esercitano la vendita per corrispondenza e/o il commercio elettronico;
c5)attività di "servizi complementari" alla distribuzione, ivi inclusi i centri di assistenza tecnica di cui all'art. 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, individuate con apposito decreto dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.
Ai fini della concessione delle agevolazioni, gli esercizi di vendita al dettaglio vengono classificati sulla base delle disposizioni del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114 e successive modificazioni ed integrazioni, fatte salve le classificazioni effettuate dalle regioni avvalendosi della facoltà di cui all'art. 10, comma 4, del medesimo decreto legislativo. Sono escluse dalle agevolazioni le farmacie, le rivendite di soli generi di monopolio e gli impianti di distribuzione automatica di carburante per autotrazione.
Con riferimento agli esercizi ed alle attività di cui alle lettere c1), c2), c3) e c4), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei programmi di investimento finalizzati alla costruzione di un "nuovo impianto" oppure all'"ampliamento" o al "trasferimento" di strutture esistenti; per gli esercizi di cui alla lettera c1), le agevolazioni possono essere concesse anche per i programmi di investimento finalizzati alla "ristrutturazione" di punti vendita esistenti. A tal fine si considera:
I)"ampliamento" il programma che sia volto ad accrescere la potenzialità di una struttura esistente attraverso l'incremento dell'occupazione e, per i programmi di investimento di cui alle lettere c1), c2) e c3), attraverso un incremento significativo della superficie dell'unità locale non inferiore al 20% di quella preesistente;
II)"trasferimento" il programma volto a rispondere alle esigenze di cambiamento della localizzazione delle unità locali determinate da decisioni e/o ordinanze emanate dall'amministrazione pubblica centrale e locale anche in riferimento a piani di riassetto urbanistico, viario, o a finalità di risanamento e di valorizzazione ambientale debitamente accertata;
III)"ristrutturazione" il programma che sia volto alla modifica della formula distributiva e/o delle merceologie trattate dall'unità locale esistente.

Con riferimento all'attività dei servizi complementari di cui alla lettera c5), le agevolazioni possono essere concesse in favore dei medesimi progetti di investimento previsti per le attività di servizi reali di cui alla precedente lettera a).

Per la determinazione della dimensione di impresa si applicano i criteri di cui ai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 18 settembre 1997 e del 27 ottobre 1997; per i soggetti del "settore turismo" e del "settore commercio", si applicano i limiti fissati per le imprese fornitrici di servizi di cui al detto decreto ministeriale del 27 ottobre 1997.

2.3 Per le tipologie di attività assoggettate a limitazioni o divieti o che sono oggetto di specifiche normative comunitarie si applica quanto stabilito dalle normative dell'Unione europea.

3. *Calcolo delle agevolazioni in equivalente sovvenzione netto (E.S.N.) o lordo (E.S.L.)*

3.1 Le agevolazioni relative ai programmi d'impresa sono calcolate in E.S.N. o E.S.L. nei limiti massimi indicati nel successivo punto 4 riguardante la graduazione dei livelli di sovvenzione;

3.2 L'ammontare delle agevolazioni concedibili è determinato sulla base degli investimenti complessivi previsti dal programma d'impresa, tenuto conto delle spese, purché capitalizzate, individuate con il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'art. 5 del decreto legislativo 3 aprile 1993, n. 96 comprendenti anche i costi di progettazione e gli studi di fattibilità economica e finanziaria, i costi relativi ai programmi informatici limitatamente alle PMI e quelli relativi ai brevetti che, per le grandi imprese, non possono superare il 25% degli investimenti medesimi, e con esclusione, tra l'altro, delle scorte.

Tra tali spese sono incluse:

- con riferimento ai programmi di investimento nel "settore turismo", le spese relative alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma. Sono inoltre ammissibili, in quanto volte al miglioramento del servizio offerto, le spese relative ai servizi annessi di cui all'art. 5, comma 1 della legge n. 217/83 ubicati nello stesso comune della struttura interessata dal programma o, qualora alla stessa struttura adiacenti, anche in altro comune, purché funzionalmente collegati alla stessa;
- con riferimento ai programmi di investimento nel "settore commercio", le spese, nel rispetto dei limiti posti dagli orientamenti comunitari in materia, relative all'acquisizione e/o progettazione di servizi informatici e telematici, alla quota iniziale dei contratti di franchising, quelle finalizzate all'introduzione dei sistemi di qualità secondo standard e metodologie riconosciute (UNI o ISO 9000) e quelle relative all'adesione al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001, limitatamente alla quota parte riconducibile alla struttura interessata dal programma, nonché quelle relative all'acquisizione di mezzi mobili.

3.3 La domanda, a fronte della quale possono essere richieste le agevolazioni, deve essere correlata ad un programma di investimenti organico e funzionale atto a conseguire gli obiettivi produttivi, economici ed occupazionali prefissati. Non è pertanto consentita la presentazione di più domande di agevolazione anche in tempi successivi che, sebbene riferite a distinti investimenti, siano riconducibili al medesimo programma;

3.4 L'importo dell'agevolazione concessa è impegnato dall'Amministrazione competente con apposito provvedimento ed è erogato, subordinatamente all'effettiva realizzazione dell'investimento ed in relazione alla durata dello stesso, in due o tre quote annuali di pari ammontare con valuta e disponibilità alla stessa data di ogni anno; la prima quota, che è resa disponibile entro un mese dalla pubblicazione delle graduatorie di cui al punto 5, lettera *c*4), può essere erogata in anticipazione previa presentazione di fidejussione bancaria assicurativa irrevocabile, incondizionata ed escutibile a prima richiesta.

4. *Graduazione dei livelli di agevolazione.*

Le misure agevolative sono quelle massime previste dalla disciplina comunitaria in relazione alla dimensione di impresa e alle aree di intervento.

5. *Meccanismi procedurali e di valutazione delle domande.*

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie sono stabiliti i seguenti meccanismi:

a) il CIPE, su proposta del Ministero del tesoro, bilancio e programmazione economica, sentite le regioni interessate, ripartisce annualmente su base regionale l'importo disponibile per le agevolazioni quale derivante dagli stanziamenti dello Stato e dalle risorse finanziarie a valere sui fondi strutturali dell'Unione europea, per obiettivi e per ciascuna unità territoriale. Il CIPE stabilisce, all'atto della predetta ripartizione, anche la quota di risorse finanziarie attribuibili alle agevolazioni afferenti ai programmi promuovibili nell'ambito della contrattazione programmata e degli accordi di programma;

b) le somme non utilizzate nel corso di ciascun anno sono, previa riprogrammazione, utilizzate nell'anno successivo;

c) l'amministrazione competente dovrà provvedere, nel più breve tempo possibile, alla determinazione delle modalità, delle procedure e dei termini per la concessione e per l'erogazione delle agevolazioni, prevedendo la stipula di apposite convenzioni con banche o società di servizi controllate da banche per l'istruttoria delle domande di agevolazione i cui oneri sono posti a carico delle risorse stanziate per la concessione dei benefici. Le suddette modalità e procedure dovranno rispettare i seguenti criteri:

*c*1) l'amministrazione competente fissa annualmente un termine per la presentazione delle domande relative all'esercizio in corso, registrate ed esaminate in rigoroso ordine cronologico ai fini della definizione delle graduatorie di cui alla lettera *c*4);

*c*2) la domanda dell'impresa dovrà essere corredata da elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria del programma e da un piano finanziario completo

riguardante la totalità dei fabbisogni finanziari del programma stesso, nonchè dagli elementi utili all'individuazione degli indicatori di cui alla successiva lettera *c*5).

Per l'eventuale indebitamento sul mercato a medio e lungo termine e per le operazioni di locazione finanziaria alla domanda deve anche essere allegata la delibera degli enti creditizi o delle società di locazione finanziaria;

*c*3) l'amministrazione competente fissa il termine per la presentazione all'amministrazione medesima delle istruttorie dei soggetti convenzionati; l'istruttoria completa degli elementi di analisi di fattibilità e redditività economico-finanziaria è svolta secondo le tipiche procedure di deliberazione ed erogazione dei prestiti degli enti creditizi per progetti di investimento e con la compilazione di modulari predisposti che prevedono parametri economico-finanziari atti a stabilire l'ammissibilità alla formazione della graduatoria di cui alla lettera *c*4).

Al fine di evitare duplicazioni dell'attività istruttoria e di garantire la necessaria riservatezza dei dati e delle informazioni relativi alle imprese ed ai programmi da esaminare, nonché uniformità di valutazione, il soggetto convenzionato con l'amministrazione competente non può affidare ad altri soggetti la realizzazione dell'istruttoria medesima. Sono fatti salvi i casi di specifici accertamenti o approfondimenti di carattere particolare.

Dette istruttorie verranno acquisite dall'amministrazione competente come vere e rispondenti a ragionevoli valutazioni economiche e di mercato. Il soggetto convenzionato ne assume pertanto la responsabilità nella consapevolezza che, laddove l'Amministrazione competente dovesse riscontrare nelle istruttorie stesse elementi di non conformità alle norme di legge ed alle relative disposizioni attuative ovvero incoerenze con noti e ragionevoli dati economici e di mercato, potrà incorrere nella rescissione della convenzione sottoscritta con l'amministrazione.

Ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie in favore delle attività del "settore turistico", le banche concessionarie incaricate dell'attività istruttoria valutano, attraverso il business plan dell'impresa proponente, anche gli obiettivi del programma in termini di elevazione degli standard qualitativi o quantitativi dell'offerta turistica; le banche concessionarie valutano altresì la validità del programma da un punto di vista delle prestazioni ambientali attraverso specifiche dichiarazioni in materia che l'impresa proponente allega alla domanda o alla richiesta di erogazione delle agevolazioni.

c4) entro un mese dal termine di cui alla lettera c3), l'amministrazione competente, in relazione a ciascuno dei tre settori "industria", "turismo" e "commercio", pubblica le seguenti graduatorie, definite sulla base dei criteri di cui alla successiva lettera c5):

I) una graduatoria ordinaria per ciascuna regione dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili fino a 50 miliardi di lire non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;

II) una graduatoria speciale per ciascuna regione dei progetti relativi ad un'area o a più settori di attività eventualmente individuati come prioritari dalla regione medesima tra quelli ammissibili e comportanti investimenti complessivamente agevolabili fino a 50 miliardi di lire e non assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti regionali ai grandi progetti d'investimento;

III) due graduatorie dei progetti comportanti investimenti complessivamente ammissibili superiori a 50 miliardi di lire e di quelli assoggettabili alla disciplina multisettoriale degli aiuti

regionali ai grandi progetti d'investimento, una relativa a quelli ubicati nelle aree dell'obiettivo 1 e l'altra nelle restanti aree; tali graduatorie non vengono formate per i detti programmi del "settore commercio" che sono inseriti nelle relative graduatorie di cui ai punti I) e II).
Ai fini della formazione delle graduatorie di cui al precedente punto II), ciascuna regione può individuare più di un settore di attività o più aree ritenuti prioritari, queste ultime costituite dall'intero territorio ammissibile di comuni la cui superficie complessiva non superi il 50% di quella ammissibile della regione, e destina alla relativa graduatoria non più del 50% delle proprie risorse disponibili di cui al punto 5, lettera a).
Una quota non inferiore al 70% delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria di cui ai precedenti punti I e II è riservata ai programmi ammissibili promossi dalle piccole e medie imprese.
Alla copertura delle graduatorie di cui al precedente punto III è destinata una quota delle risorse complessivamente disponibili nella misura fissata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'ammontare delle risorse stesse e, comunque, nel limite massimo del 30% di queste ultime.
Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato può formare eventuali ulteriori graduatorie finalizzate al raggiungimento di specifici obiettivi di sviluppo territoriale e/o produttivo di volta in volta ritenuti prioritari per la promozione delle aree depresse ed individuati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato sentita la conferenza Stato-regioni, anche con riferimento a quelli definiti nell'ambito della programmazione negoziata. Alla copertura di dette eventuali graduatorie speciali si provvede con il predetto decreto, che individua altresì i relativi indicatori applicabili tra quelli di cui alla successiva lettera c5) ovvero indicandone altri sulla base degli specifici obiettivi da perseguire.

I contributi sono concessi ai programmi iscritti in ciascuna graduatoria in ordine decrescente dal primo fino ad esaurimento delle risorse disponibili per ciascuna graduatoria. Eventuali progetti che dovessero risultare, anche parzialmente, esclusi dalle graduatorie speciali di cui al punto II) per esaurimento delle specifiche risorse, concorrono automaticamente all'attribuzione delle risorse disponibili per la corrispondente graduatoria regionale ordinaria di cui al punto I).

Limitatamente all'esercizio finanziario successivo all'anno di presentazione della domanda, i programmi non finanziati concorrono automaticamente, a meno che non siano ritirati per una riformulazione, alla ripartizione delle agevolazioni previste nell'esercizio; le spese già effettuate nell'ambito di programmi che vengano ripresentati sono riconosciute ammissibili a partire dalla data di presentazione della prima domanda di agevolazione;

c5) per ogni programma vengono individuati i seguenti indicatori:

1) valore del capitale proprio investito nel programma rispetto all'investimento complessivo;

2) numero di occupati attivati dal programma rispetto all'investimento complessivo;

3) valore dell'agevolazione massima ammissibile rispetto a quella richiesta;

4) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base di specifiche priorità regionali;

5) punteggio complessivo conseguito dal programma sulla base delle prestazioni ambientali.

Con riferimento all'indicatore 1), il valore del capitale proprio non può essere comunque inferiore al 25% dell'investimento complessivo.

Per occupazione attivata dal programma si intende l'occupazione aggiuntiva a regime e questa, per convenzione, è nulla in caso di riduzione.

Le priorità regionali sono individuate con riferimento ad elementi quali particolari aree del territorio, specifici settori merceologici e tipologie di investimento, nell'ambito di quelli ammissibili alle agevolazioni, utili per un adeguamento degli interventi alle esigenze di sviluppo economico locale; ai fini della formazione delle graduatorie di cui alla lettera c4.II, le priorità regionali sono individuate, a seconda che la singola graduatoria sia riferita alle aree o alle attività, rispettivamente agli specifici settori merceologici ed alle tipologie di investimento ovvero alle aree del territorio ed alle tipologie di investimento.

In relazione alle attività del "settore turismo", ciascuna regione, con riferimento alle domande di agevolazione da presentare nell'anno successivo, indica anche le eventuali ulteriori attività ammissibili finalizzate alla valorizzazione delle caratteristiche turistico-ambientali dell'area interessata, nel pieno rispetto del contesto naturalistico e paesaggistico locale.

Le prestazioni ambientali sono individuate con riferimento al contenimento e/o alla riduzione degli impatti ambientali e/o dei consumi di risorse naturali.

Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai progetti di investimento del "settore turismo", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% per le imprese che aderiscano a sistemi internazionali riconosciuti di certificazione ambientale (ISO 14001).

Per la formazione delle specifiche graduatorie relative ai programmi di investimento del "settore commercio", vengono utilizzati gli indicatori 1), 2), 3) e 4). Il valore di ciascuno di tali indicatori è incrementato del 5% in relazione alla sussistenza di ciascuna delle seguenti condizioni:

a) l'impresa aderisce, o si impegna ad aderire, al sistema internazionale di certificazione ambientale ISO 14001;

b) il programma riguarda l'accorpamento di più esercizi commerciali esistenti.

I due suddetti incrementi sono cumulabili.

La posizione del programma nella graduatoria complessiva è determinata sulla base della somma degli indicatori normalizzati.

6. Fermo restando quanto previsto dal precedente punto 5, lettera c), il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato è autorizzato ad utilizzare una quota non superiore all'uno per mille dello stanziamento annuale destinato alle agevolazioni della legge

n. 488 del 1992, al netto delle risorse necessarie ad assicurare il cofinanziamento, per le spese di funzionamento connesse alle attività ed agli adempimenti di propria competenza necessari all'attuazione degli interventi previsti dalla stessa legge.

7. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando di attuazione per le attività del "settore turismo" sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare contestualità con quelli relativi alle imprese del "settore industria". La decorrenza massima di ammissibilità delle spese relative al solo detto primo bando di attuazione è fissata a partire dal 1° gennaio 1998, data di entrata in vigore della legge 27 dicembre 1997, n. 449.

8. I termini di presentazione delle domande relative al primo bando per la concessione delle agevolazioni per le attività del "settore commercio" sono fissati con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e la decorrenza di ammissibilità delle spese relative è fissata a partire dalla data di presentazione della domanda medesima.

00A9318

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Accordi di programma quadro. Gestione degli interventi tramite applicazione informatica. (Deliberazione n. 44/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, che all'art. 1, comma 5, ha previsto l'istituzione presso il CIPE del «Sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici»;

Viste le proprie deliberazioni 6 agosto 1999, n. 134, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 253 del 27 ottobre 1999, con la quale è stato costituito e disciplinato il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici e 15 febbraio 2000, n. 12, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 91 del 18 aprile 2000, con la quale è stato avviato il processo per la costruzione del codice identificativo degli investimenti pubblici;

Considerato che alla data odierna sono state approvate dal CIPE, e successivamente sottoscritte, sedici intese istituzionali di programma e che, in attuazione delle predette intese, sono stati stipulati numerosi accordi di programma quadro;

Preso atto che per sottoporre a monitoraggio i procedimenti e gli interventi previsti dagli accordi di programma quadro stipulati ed, al contempo, per assicurare procedure comuni a tutti i soggetti, risulta opportuno che la metodologia adottata sia uniforme e compatibile sin dall'inizio con gli standard minimi che saranno adottati dal sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP) in via di attuazione;

Ritenuto opportuno che il sistema attualmente utilizzato da alcune regioni ed amministrazioni sia esteso alla generalità dei soggetti che sottoscrivono — o hanno già sottoscritto — accordi di programma quadro ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 662;

Preso atto dello stato di avanzamento delle attività connesse alla realizzazione della banca dati degli investimenti pubblici;

Delibera:

1. Per garantire la coerenza del sistema di monitoraggio degli interventi previsti dagli accordi di programma quadro con il sistema di monitoraggio degli investimenti pubblici (MIP), e in via sperimentale, tutti gli interventi compresi negli accordi di programma quadro attuativi di intese istituzionali di programma stipulate tra il Governo e le regioni e province autonome, sottoscritti ai sensi dell'art. 2, comma 203, lettera *c)*, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, devono essere inseriti e gestiti tramite l'applicazione informatica messa a punto dal Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica che, utilizzando Internet come rete di trasmissione, è accessibile, in modalità controllata tramite password, a tutti i soggetti utilizzatori secondo le rispettive competenze.

2. Le informazioni necessarie per tutti gli interventi di cui al punto 1 sono contenute nella scheda allegata che fa parte integrante della presente deliberazione. Successive modificazioni alla scheda potranno essere apportate sentita la Conferenza Stato-regioni e province autonome.

3. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione provvederà tempestivamente all'adeguamento dell'applicazione, secondo le indicazioni in merito ai criteri di codifica ed ai contenuti informativi definiti in ambito MIP.

4. Il Dipartimento per le politiche di sviluppo e di coesione fornirà adeguata assistenza tecnica ai soggetti utilizzatori.

5. Gli accordi di programma quadro attuativi delle intese istituzionali di programma potranno essere sottoscritti solo in presenza della preventiva immissione dei dati nel sistema.

6. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione sarà completata l'immissione, ad opera e sotto il controllo del «Soggetto responsabile» di ciascun accordo di programma quadro, nel sistema dei dati relativi agli accordi di programma quadro sottoscritti anteriormente a tale data. Decorso inutilmente tale termine il caso sarà sottoposto al comitato istituzionale di gestione della relativa intesa istituzionale di programma per l'eventuale sospensione operativa dell'accordo di programma quadro.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 106

ALLEGATO

SCHEDA ATTIVITA'/INTERVENTO

REGIONE : ....
ACCORDO DI PROGRAMMA QUADRO :
....
RESPONSABILE UNICO :
....

1 - DATI IDENTIFICATIVI

CODICE SCHEDA : .... VERSIONE DEL : ..../..../........

PROGRAMMA DI RIFERIMENTO :
....
SETTORE DI INTERVENTO :
....
TITOLO DELL'INTERVENTO :
....
....
....
....

LOCALIZZAZIONE - PROVINCIA/E :
....
COMUNE/I :
....
OBIETTIVO U.E.: ....

RESPONSABILE DELL'INTERVENTO:
....

SOGGETTO PROPONENTE :
....
SOGGETTO ATTUATORE :
....
SOGGETTI COINVOLTI :
....
SOGGETTI BENEFICIARI :
....

INTERVENTO NUOVO : .... (SI/NO) - INDICATORE DI REALIZZAZIONE :
....

PROGETTAZIONE : .... (Nessuna / Preliminare / Definitiva / Esecutiva) - ANNO: ....

NOTE :
....
....
....

2 – COSTI DI REALIZZAZIONE

COSTO COMPLESSIVO (milioni di lire) : ....
di cui : realizzati al 1999 : ....
da realizzare nel 2000 : ....
da realizzare nel 2001 : ....
da realizzare nel 2002 : ....
da realizzare nel ...... : ....
... . : ....

3 - COPERTURA FINANZIARIA

1) FONTE : .... (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : .... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
....
SPECIFICA : .... - ANNO DI BILANCIO : ....
NOTE :
....
....

2) FONTE : .... (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : .... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
....
SPECIFICA : .... - ANNO DI BILANCIO : ....
NOTE :
....
....)
....
....
....

n) FONTE : .... (Stato/Regione/Enti locali/U.E./Privati/Altro) - IMPORTO (milioni di lire) :
....
LEGGE DI FINANZIAMENTO : .... - ESTREMI DEL PROVVEDIMENTO :
....
SPECIFICA : .... - ANNO DI BILANCIO : ....
NOTE :
....
....

4 - ATTIVITA' PROPEDEUTICHE ALL'INIZIO O AL COMPLETAMENTO DEI LAVORI

1) ATTIVITA' : ....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
....
DATA DI INIZIO FASE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
NOTE :
....
....

2) ATTIVITA' : ....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
....
DATA DI INIZIO FASE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
NOTE :
....
....

n) ATTIVITA' : ....
AMMINISTRAZIONE o ENTE COMPETENTE :
....
DATA DI INIZIO FASE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE FASE : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
NOTE :
....
....

5 – DATI DI REALIZZAZIONE

DATA DI INIZIO LAVORI (dato iniziale) : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)
DATA DI FINE LAVORI (dato iniziale) : .../.../...... - .... (Prevista/Effettiva)

OCCUPAZIONE DI CANTIERE : .... (giorni/uomo) - .... (Prevista/ Effettiva alla data di monitoraggio)

AVANZAMENTO LAVORI (S.A.L.) : ...... %

NOTE :
....
....
....
....

00A9310

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Parere su autorizzazioni concernenti opere pubbliche di cui all'art. 2, comma 6, della legge 4 dicembre 1993, n. 493. (Deliberazione n. 45/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Visto il decreto-legge n. 101/1993 più volte reiterato fino al decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, nella legge 4 dicembre 1993, n. 493;

Visto in particolare l'art. 2, comma 6, della citata legge n. 493/1993 che fa divieto ai comuni di dar corsa ad appalti per nuove opere pubbliche, salvo autorizzazione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, sentito il Comitato interministeriale per la programmazione economica, con fondi disponibili provenienti dagli stanziamenti previsti dall'art. 3 del testo unico 30 marzo 1990, n. 76;

Vista la delibera CIPE 3 agosto 1993 contenete direttive circa la metodologia e le procedure per il rilascio delle suindicate autorizzazioni e preventivo parere del CIPE;

Visto l'art. 11-*ter* della legge n. 677/1996 che, parzialmente modificando l'art. 2, comma 6, della legge n. 493/1993, assegna ai comuni la possibilità di dar corso ad appalti per opere di «urbanizzazioni essenziali e strettamente funzionali agli insediamenti abitativi e per le strutture scolastiche» salvo restando l'obbligo di osservare i costi massimi stabiliti dal CIPE;

Considerato che a seguito delle direttive impartite dal Comitato interministeriale per la programmazione economica nella seduta del 21 marzo 1997 lo stesso dovrà esprimere il proprio parere in merito all'appalto di quelle opere non ritenute definibili come «urbanizzazioni essenziali»;

Viste le note del 17 maggio 2000, n. DV/385, e 24 maggio 2000, n. DV/409 con le quali in attuazione di quanto sopra il Comitato costituito ai sensi del comma 6, dell'art. 2, della legge n. 493/1993, ha trasmesso un ulteriore elenco di interventi con istruttoria con esito favorevole;

Esprime il seguente parere

I comuni di cui all'allegato 1 possono essere autorizzati ad utilizzare i fondi disponibili presso gli stessi comuni, derivanti dall'art. 3 del decreto legislativo n. 76/1990 e successive integrazioni e modificazioni, per gli interventi e gli importi a fianco di ciascuno indicati e nel rispetto delle eventuali relative prescrizioni formulate.

Alla realizzazione delle opere i comuni dovranno provvedere mediante espletamento di gare da effettuarsi con le procedure previste dalle vigenti normative; comunicheranno inoltre, al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica la data dell'avvenuta consegna dei lavori da effettuare entro centottanta giorni dalla data del rilascio dell'autorizzazione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica.

Qualora entro tale data la predetta consegna non abbia luogo l'ente interessato dovrà darne motivata comunicazione al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e prospettare una diversa utilizzazione della somma relativa.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 99

ALLEGATO 1

INTERVENTI CON PARERE FAVOREVOLE

Comuni disastrati.

Potenza:

1) «Completamento del Palazzo di Città sito in piazza Matteotti».

Importo di L. 2.430.000.000 + 256.000.000 per IVA.

Nel ridefinito suddetto importo a seguito della rideterminazione delle spese tecniche nella misura del 10%, conseguenziale riduzione dell'IVA, e con richiamo alle prescrizioni contenute nel parere della soprintendenza di Potenza e dei VV.FF.

2) «Completamento del Palazzo del Consiglio sito in piazza Matteotti».

Importo di L. 855.000.000 + 83.000.000 per IVA.

Nel ridefinito suddetto importo a seguito della rideterminazione delle spese tecniche nel limite del 10% e conseguenziale riduzione dell'IVA.

Comuni gravemente danneggiati.

Cicciano (Napoli):

1) «Costruzione nuova Casa Comunale».

Importo di L. 3.268.000.000 + 310.000.000 per IVA.

Nel ridefinito suddetto importo a seguito della decurtazione delle somme attinenti l'acquisto delle attrezzature, non rientranti nel quadro degli appalti di opere pubbliche, rideterminazione delle spese tecniche nel limite del 10% nonché conseguenziale riduzione dell'IVA.

San Cipriano Picentino (Salerno):

1) «Lavori di riassetto dell'area cimiteriale».

Importo di L. 996.000.000 + 104.000.000 per IVA nel rispetto delle correnti aliquote IVA.

Rapolla (Potenza):

1) «Lavori di ripristino ed adeguamento della ex sede municipale».

Importo di L. 457.020.000 + 49.980.000 per IVA.

00A9311

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Fondo sanitario nazionale 1999 parte corrente. Assegnazione a saldo della quota riservata agli istituti zooprofilattici sperimentali. (Deliberazione n. 46/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 883, istitutiva del Servizio sanitario nazionale;

Vista la legge 7 marzo 1985, n. 97, concernente il trattamento normativo del personale degli istituti zooprofilattici sperimentali;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 270, concernente il riordino degli istituti zooprofilattici sperimentali, a norma dell'art. 1, comma 1, lettera *h),* della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Vista la propria delibera in data 5 novembre 1999, n. 181/99, con la quale è stato assegnato a titolo di acconto per l'anno 1999 agli istituti zooprofilattici sperimentali un importo pari al 90% della quota attribuita nel 1998;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 10 marzo 2000 relativa all'assegnazione delle quote a saldo per i suddetti istituti zooprofilattici sperimentali, ripartita per il 50% con criteri funzionali e per l'altro 50% con criteri territoriali;

Considerato che la quota del 50% assegnata secondo il criterio funzionale è stata ulteriormente ripartita per il 40% con quote uniformi a ciascun istituto e per il restante 10% in relazione a funzioni speciali e centri di referenza, mentre la quota relativa al 50% attribuita secondo il criterio territoriale è stata ripartita per il 10% per il controllo degli alimenti sulla base della popolazione, per il 15% per la produzione a prezzi di base, per il 10% per attività di bonifica e per il 15% per attività diagnostica;

Vista l'intesa della Conferenza Stato-regioni acquisita nella seduta del 2 marzo 2000;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del Fondo sanitario nazionale - parte corrente 1999 - è assegnata alle regioni interessate la somma a saldo di 23 miliardi di lire (euro 11.878.508,68) per le esigenze degli istituti zooprofilattici sperimentali, secondo gli importi indicati nell'allegata tabella che fa parte integrante della presente deliberazione.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica, foglio n. 101

ALLEGATO

Riparto residuo finanziamento 1999 per gli Istituti zooprofilattici sperimentali

Istituti	Ripartizione funzionale 50%		Ripartizione territoriale 50%								
	ripart. per funzioni 40%	ripart. per centri di referenza 10%	controllo alimenti 10%	produzione a prezzi base 15%	attività di prevenzione e bonifica 10%	attività diagnostiche 15%	Assegnazione residuo anno 1999	Assegnazione residuo anno 1999 in Euro	Acconto 1999	Assegnazione totale 1999	maggiorazione rispetto al 1998
TORINO	920.000.000	195.911.414	242.273.042	343.293.758	242.502.861	409.235.332	2.353.200.000	1.215.326,37	17.413.200.000	19.766.400.000	418.400.000
BRESCIA	920.000.000	528.960.818	516.757.265	1.283.539.692	645.528.283	1.189.379.794	5.084.200.000	2.625.770,17	35.187.300.000	40.271.500.000	1.174.500.000
PADOVA	920.000.000	195.911.414	262.705.048	582.722.074	302.383.698	566.642.065	2.830.400.000	1.461.779,61	21.077.100.000	23.907.500.000	488.500.000
PERUGIA	920.000.000	203.747.871	91.171.264	166.171.645	76.184.036	129.285.699	1.586.600.000	819.410,52	11.952.000.000	13.538.600.000	258.600.000
ROMA	920.000.000	195.911.414	350.118.356	261.682.857	210.740.646	249.692.966	2.188.100.000	1.130.059,34	16.956.900.000	19.145.000.000	304.000.000
TERAMO	920.000.000	489.778.535	64.188.733	93.180.681	69.798.376	104.232.717	1.741.200.000	899.254,75	14.706.900.000	16.448.100.000	107.100.000
PORTICI	920.000.000	97.955.707	314.391.768	218.529.293	144.569.411	191.604.624	1.887.000.000	974.554,17	10.363.500.000	12.250.500.000	735.500.000
FOGGIA	920.000.000	97.955.707	187.868.230	149.023.148	112.227.263	132.010.191	1.599.100.000	825.866,23	9.900.000.000	11.499.100.000	499.100.000
PALERMO	920.000.000	97.955.707	204.109.558	180.150.834	175.607.166	207.961.964	1.785.800.000	922.288,73	11.765.700.000	13.551.500.000	478.500.000
SASSARI	920.000.000	195.911.414	66.416.736	171.706.017	320.458.259	269.954.648	1.944.400.000	1.004.198,79	12.677.400.000	14.621.800.000	535.800.000
TOTALE	**9.200.000.000**	**2.300.000.000**	**2.300.000.000**	**3.450.000.000**	**2.300.000.000**	**3.450.000.000**	**23.000.000.000**	**11.878.508,68**	**162.000.000.000**	**185.000.000.000**	**5.000.000.000**

00A9312

DELIBERAZIONE 25 maggio 2000.

Fondo sanitario nazionale 2000. Ripartizione quota in conto capitale. (Deliberazione n. 47/2000).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del servizio sanitario nazionale;

Visto l'art. 20 del decreto legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito nella legge 28 febbraio 1990, n. 38 e successive modificazioni ed integrazioni che prevede l'esclusione delle regioni a statuto speciale e delle province autonome dalla ripartizione del fondo sanitario nazionale in conto capitale, a decorrere dall'anno 1990;

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il comma 4 dell'art. 12 del predetto decreto legislativo n. 502/1992, che prevede, tra l'altro, che il fondo sanitario nazionale in conto capitale assicuri quote di finanziamento destinate al riequilibrio a favore delle regioni particolarmente svantaggiate e carenti di strutture pubbliche;

Vista la legge 23 dicembre 1999, n. 488 recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriermale dello Stato (legge finanziaria 2000) nella quale è previsto l'importo di 250 miliardi di lire (€ 129.114.224,77) quale fondo sanitario nazionale in conto capitale;

Vista la proposta del Ministro della sanità in data 10 marzo 2000;

Visto il parere espresso dalla conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome nella seduta del 2 marzo 2000;

Delibera:

A valere sulle disponibilità del fondo sanitario nazionale 2000 - parte in conto capitale - pari a 250 miliardi di lire (€ 129.114.224,77), sono assegnate le seguenti somme:

lire 235 miliardi (€ 121.367.371,29) per manutenzione straordinaria e ricambio tecnologico, da ripartire tra tutte le regioni secondo quanto indicato nella tabella allegata che fa parte integrante della presente delibera;

lire 15 miliardi (€ 7.746.853,49) per situazioni di particolare svantaggio o di carenza di strutture pubbliche da assegnare alle regioni Campania, Basilicata e Calabria a titolo di riequilibrio, secondo quanto indicato nella colonna b) della predetta tabella.

Roma, 25 maggio 2000

Il Presidente delegato: VISCO

Registrata alla Corte dei conti il 26 giugno 2000
Registro n. 3 Tesoro, bilancio e programmazione economica foglio n. 100

ALLEGATO

RIPARTO FSN CONTO CAPITALE 2000

Regioni	Popolaz.	Capitario Milioni di lire (a)	Riequilibrio Milioni di lire (b)	Totale Milioni di lire (c)	Totale Milioni di Euro
PIEMONTE	4.288.051	20.723		20.723	10,703
LOMBARDIA	9.028.913	43.635		43.635	22,536
VENETO	4.487.560	21.687		21.687	11,200
LIGURIA	1.632.536	7.890		7.890	4,075
EMILIA .ROM.	3.959.770	19.137		19.137	9,883
TOSCANA	3.528.563	17.053		17.053	8,807
UMBRIA	832.675	4.024		4.024	2,078
MARCHE	1.455.449	7.034		7.034	3,633
LAZIO	5.255.028	25.396		25.396	13,116
ABRUZZO	1.277.330	6.173		6.173	3,188
MOLISE	328.980	1.590		1.590	0,821
CAMPANIA	5.792.580	27.993	10.264	38.257	19,758
PUGLIA	4.086.422	19.749		19.749	10,200
BASILICATA	607.853	2.938	1.077	4.015	2,074
CALABRIA	2.064.718	9.978	3.659	13.637	7,043
TOTALE	**48.626.428**	**235.000**	**15.000**	**250.000**	**129,114**

00A9313

UNIVERSITÀ DI PISA

DECRETO RETTORALE 19 giugno 2000.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

Il Rettore

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168, istitutiva del Ministero dell'Uuniversità e della ricerca scientifica e tecnologica ed in particolare l'art. 6, commi 9 e 10;

Vista la legge 19 ottobre 1999, n. 370, recante disposizioni in materia di Università e di ricerca scientifica e tecnologica, ed in particolare l'art, 1;

Visto lo statuto di ateneo, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato;

Visto il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con decreto rettorale 29 aprile 1996, n. 599, ed in particolare l'art. 61;

Vista la delibera del Senato accademico n. 292 del 28 aprile 2000, con la quale sono state approvate modifiche allo statuto di ateneo in particolare l'inserimento dell'art. 37 bis e dell'art. 48, comma 7;

Vista la delibera del Consiglio di amministrazione n. 127 del 2 maggio 2000 con la quale il Consiglio medesimo ha espresso parere favorevole alle modifiche sopracitate;

Vista le rettorali prot. n. 03/3435 del 2 maggio 2000 e n. 03/3686 dell' 11 maggio 2000 con le quali le sopracitate modifiche di statuto sono state trasmesse al Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica nel rispetto delle procedure previste dall'art. 6, commi 9 e 10 della legge 9 marzo 1989, n. 168;

Vista la nota del Ministero dell'Università e della ricerca scientifica e tecnologica in data 18 maggio 2000, assunta al protocollo in data 30 maggio 2000, n. 21183, con la quale il Ministero comunica di non avere osservazioni da formulare in merito alle modifiche di statuto di cui sopra;

Ritenuto: pertanto, di procedere alla emanazione delle modifiche in questione;

Rilevata: inoltre, l'incompatibilità fra gli articoli dello statuto interessati dalle modifiche apportate con il presente decreto e l'art. 61, commi 1, 2, 4, 7, 8 del regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, nella parte in cui disciplina la composizione, le funzioni e la durata in carica del nucleo di valutazione interna;

Ritenuto: pertanto, necessario procedere, nel contesto del medesimo provvedimento, all'adeguamento del sopracitato articolo 61 alle norme statutarie;

Ritenuto: che, ai fini della suddetta modifica di mero adeguamento normativo a norma statutaria relativamente alla quale è già stato acquisito il parere del MURST, non trovi applicazione la procedura di cui all'art. 73 «Entrata in vigore e abrogazione di norme» del regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità;

Decreta:

Art. 1.

1. Allo statuto dell'Università di Pisa, emanato con decreto rettorale 30 settembre 1994, n. 1196, così come successivamente modificato ed integrato, sono apportate le seguenti modifiche.

Art. 2.

1. Dopo l'art. 37 è aggiunto il seguente articolo 37 *bis:*

1. Per le funzioni di valutazione interna dell'efficienza, dell'efficacia e della qualità della gestione amministrativa, delle attività didattiche e di ricerca, degli interventi di sostegno al diritto allo studio è istituito il nucleo di valutazione di ateneo.

2. Il nucleo di valutazione è formato da un minimo di cinque ad un massimo di nove membri di cui uno è uno studente e almeno tre sono studiosi ed esperti, anche esterni all'ateneo, del campo della valutazione, in particolare del rendimento dei pubblici servizi, dell'organizzazione e gestione aziendale, dell'andamento delle procedure amministrative, della produttività e qualità delle attività didattiche e di ricerca.

3. Il nucleo di valutazione dura in carica quattro anni ed è nominato dal rettore, sentiti il senato accademico ed il consiglio di amministrazione. Il decreto di nomina designa il presidente del nucleo.

4. Il nucleo di valutazione svolge tutte le funzioni assegnategli dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti di ateneo, operando in confonnità alle disposizioni ivi contenute. Il nucleo gode di autonomia operativa e di accesso a tutti i dati dell'ateneo. Risponde esclusivamente al rettore.

2. All'art. 48 sono apportate le seguenti modifiche:

Dopo il comma 6, è aggiunto il seguente comma 7 «La posizione di rettore, prorettore, membro del senato accademico o del consiglio di amministrazione, dirigente amministrativo, è incompatibile con quella di membro del nucleo di valutazione di ateneo. Tale incompatibilità non si applica agli studenti.».

Art. 3.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'art. 2, commi 1 e 2 del presente decreto, il regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità, emanato con dcreto rettorale 29 aprile 1996, n. 599, è modificato come risulta dal comma seguente.

2. All'art. 61 sono apportate le seguenti modifiche:

Al comma 1, dopo le parole «dei costi e dei rendimenti», è inserita la seguente frase «della produttività della ricerca e della didattica, degli interventi di sostegno al diritto allo studio».

Il comma 2 è sostituito dal seguente:

«Il nucleo di valutazione interna è costituito con decreto del rettore ed è composto dal presidente e da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove membri, anche esterni all'ateneo, designati dal senato accademico e dal consiglio di amministrazione, di cui uno è uno studente e tre sono studiosi ed esperti».

Al comma 4 , dopo la frase «è altresì comunicata al Ministero dell'Università, al consiglio universitario nazionale , alla conferenza dei rettori delle università italiane, per i fini di cui all'art. 5, comma 23, della legge 537/93, nonchè al comitato provinciale della pubblica amministrazione» è aggiunta la seguente dizione «e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario».

Il comma 7 è abrogato.

Per effetto della suddetta modifica, il comma 8 diviene comma 7.

Al comma 2, la frase «,nella composizione integrata di cui al comma 7, dura in carica 3 anni» è eliminata.

Al comma 7, dopo la dizione «Il Nucleo di valutazione interna» è aggiunta la seguente frase «dura in carica 4 anni».

Art. 4.

1. Per effetto delle modifiche di cui all'articolo precedente il nuovo testo dell'art. 61 del regolamento di ateneo per l'amministrazione la finanza e la contabilità è il seguente:

1. È istituito, ai sensi dell'art. 37 dello statuto, il nucleo di valutazione interna per la verifica, mediante analisi comparative dei costi e dei rendimenti, della produttività della ricerca e della didattica, degli interventi di sostegno di diritto allo studio, della realizzazione degli obiettivi, della corretta ed economica gestione delle risorse, delle imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'amministrazione centrale dell'Università e degli altri centri di spesa. Esso esegue altresì rilevazioni periodiche, anche a campione, sullo svolgimento dell'azione amministrativa e contabile, anche ai fini di cui all'art. 70 del presente regolamento.

2. Il nucleo di valutazione interna è costituito con decreto del rettore ed è composto dal presidente e da un numero minimo di cinque e un numero massimo di nove membri, anche esterni all'ateneo, designati dal senato accademico e dal consiglio di ammimstrazione, di cui uno è uno studente e tre sono studiosi ed esperti.

3. Il Nucleo di valutazione opera in posizione di autonomia e risponde esclusivamente al rettore, cui riferisce trimestralmente; può proporre, nella relazione generale di cui al comma 4, gli opportuni adeguamenti dell'azione amministrativa e contabile e le conseguenti modifiche del presente regolamento. Esso determina almeno annualmente, anche su indicazione degli organi di governo dell'Università, ivi compreso il consiglio degli studenti per la parte riguardante i servizi amministrativi connessi alle attività didattiche, i parametri di riferimento del controllo; ha accesso ai documenti amministrativi e può richiedere, oralmente o per iscritto, informazioni a tutti gli uffici e centri di spesa.

4. Entro il 31 marzo di ogni anno al nucleo di valutazione sono fatti pervenire i risultati della gestione di Ateneo e dei centri di spesa relativi all'esercizio trascorso. Il nucleo formula nei quindici giorni successivi le proprie osservazioni in una relazione generale che deve accompagnare il conto consuntivo, nella quale è riepilogato l'esito dei controlli effettuati. La relazione del nucleo è pubblicata sul bollettino ufficiale dell'Università ed è altresì comunicata al Ministero dell'università, al Consiglio universitario nazionale, alla conferenza dei rettori delle Università italiane per i fini di cui all'art. 5, comma 23, della legge 537/1993, nonchè al comitato provinciale della pubblica amministrazione e al comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario.

5. Le decisioni relative alla ripartizione delle risorse ai centri di spesa in sede di formazione di bilancio annuale di Ateneo devono essere prese anche tenendo conto dei risultati delle verifiche di cui al presente articolo.

6. Delle suddette verifiche si deve altresì tener conto ai fini della eventuale adozione nei confronti del direttore amministrativo e dei dirigenti amministrativi dei provvedimenti di cui all'art. 37 dello statuto; e all'art. 20 del decreto legislativo 29/1993.

7. Il nucleo di valutazione interna dura in carica quattro anni.

Art. 4.

1. Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e le modifiche in esso contenute entreranno in vigore quindici giorni dopo la sua pubblicazione.

2. Il presente decreto sarà pubblicato altresì nel bollettino ufficiale dell'Università di Pisa.

Pisa, 19 giugno 2000

Il rettore: MODICA

00A9314

REGIONE SICILIA

DECRETO ASSESSORIALE 15 giugno 2000.

Proroga del vincolo di immodificabilità temporanea ex art. 5, legge regionale 15/1991, dei comuni di Siculiana e Montallegro.

L'ASSESSORE
AI BENI CULTURALI ED AMBIENTALI
DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Visto lo statuto della regione Siciliana;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1975 n. 637;

Visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della regione Siciliana, approvato con decreto del Presidente della regione 28 febbraio 1979, n. 70;

Vista la legge regionale 1 agosto 1977 n. 80;

Vista la legge regionale 7 novembre 1980 n. 116;

Vista la legge 29 giugno 1939 n. 1497;

Visto il regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431;

Visto il decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 31 agosto 1996, con il quale, al fine di procedere alla pianificazione paesistica, l'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nel territorio comunale di Siculiana e Montallegro è stata dichiarata temporaneamente immodificabile in applicazione dell'art. 5 della legge regionale 30 aprile 1991 n. 15, fino all'approvazione del piano territoriale paesistico;

Visto il decreto amministrativo n. 6422 del 6 luglio 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia n. 35 del 18 luglio 1998, con il quale il vincolo

sopra descritto è stato prorogato per un ulteriore biennio dalla data di pubblicazone nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Siciliana, del provvedimento anzidetto;

Considerata l'imminente scadenza del vincolo come sopra specificato;

Considerato che la zona in argomento non è ancora sottoposta a pianificazione territoriale paesistica;

Vista la nota prot. n. 3746 del 7 giugno 2000, con la quale la soprintendenza di Agrigento ha chiesto la proroga del vincolo sopra citato, in quanto allo stato attuale non sono venuti meno i fattori di rischio specificati nelle premesse della relazione della proposta di vincolo, che potrebbero compromettere le esigenze di tutela delle aree in questione nelle more della redazione della relativa pianificazione paesistica;

Ritenuto peraltro, che permane l'esigenza di proteggere il territorio meglio descritto nel decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996 mediante adeguate misure di salvaguardia quali il vincolo di temporanea immodificabilità, come all'uopo richiesto dalla Soprintendenza dei beni culturali e ambientali di Agrigento con nota n. 3746 del 7 giugno 2000;

Ritenuto in particolare, che permane il grave rischio di interventi indiscriminati, non compatibili con le destinazioni urbanistiche del vigente strumento, idonei ad alterare i connotati salienti dell'area suddetta, che vanno salvaguardati nelle more della loro tutela mediante piano paesistico;

Considerato che l'apposizione di un termine finale al provvedimento di vincolo come sopra rilevato è imposto, ferma restando la condizione risolutiva dell' approvazione del piano territoriale paesistico dell'area suddetta, dal disposto dell'art. 2 della legge 19 novembre 1968, n. 1187 e dell'art. 1 della legge regionale 5 novembre 1973 n. 38, applicabili analogicamente nel caso di specie;

Rilevato che questo assessorato ha attivato la redazione del piano territoriale paesistico regionale, secondo il piano di lavoro approvato con decreto amministrativo n. 7276 del 28 dicembre 1992, registrato alla Corte dei conti il 22 settembre 1993, registro n. 3, foglio n. 351;

Visto il decreto amministrativo n. 9279 del 30 dicembre 1996 registrato alla Corte dei conti il 4 febbraio 1997 registro n. 1, foglio n. 20, con il quale è stato approvato il programma triennale di lavoro per la redazione dei piani territoriali paesistici di tre ambiti regionali secondo le indicazioni delle linee guida del piano territoriale paesistico regionale;

Visto il verbale della seduta del 30 aprile 1996, nella quale il comitato tecnico scientifico, istituito ai sensi dell'art. 24 del regio decreto n. 1357/1940, giusta decreto del presidente della regione 5 ottobre 1993 n. 862 ha espresso parere favorevole alle linee guida del piano territoriale paesistico, quali indirizzi e norme alla pianificazione «oggettiva» del paesaggio;

Rilevato che detto verbale, con nota n. 1007 del 23 novembre 1996, è stato trasmesso, unitamente alle linee guida del piano territoriale paesistico alle Soprintendenze dei beni culturali e ambientali per la pubblicazione all'Albo dei comuni, ai sensi dell'art. 24, secondo comma, del regolamento della legge 29 giugno 1939 n. 1497 approvato con regio decreto 3 giugno 1940 n. 1357, per un periodo di tre mesi naturali e consecutivi;

Visto il decreto amministrativo n. 6080 del 21 maggio 1999 con il quale sono state approvate le linee guida del piano territoriale paesistico regionale;

Vista la nota assessoriale protocollo n. 186 del 15 gennaio 1998, contenente direttive alle soprintendenze in ordine alle misure cautelari previste dall'art. 5 della legge regionale n. 15/1991 e agli atti da porre in essere in caso di loro decadenza;

Considerato per quanto sopra espresso che sussistono motivate esigenze per prorogare per un ulteriore anno e comunque per un periodo complessivamente non superiore a un quinquennio dalla data di sua entrata in vigore il vincolo di immodificabilità temporanea vigente nell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro, area meglio individuata nel decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996, preservandone l'aspetto naturale e i valori esteticoambientali ai fini della normazione paesaggistica, che è in corso di redazione;

Ritenuto infatti che la contingente assenza dello strumento di pianificazione del paesaggio, alla quale questo assessorato, come sopra indicato, ha inteso rimediare attivando procedimenti inequivocabilmente preordinati alla redazione e approvazione del piano territoriale paesistico in questione, non può tradursi nella lesione degli interessi pubblici alla conservazione dell'ambiente naturale dell'area comprendente il bacino idrografico del Vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella e della sua percezione estetica di infungibile rilevanza;

Decreta:

Art. 1.

È prorogato fino alla concorrenza di un quinquennio dalla sua entrata in vigore, giusto decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della regione Sicilia n. 44 del 31 agosto 1996, il vincolo di immodificabilità temporanea imposto, ai sensi dell'art. 5 della legge regionale n. 15/1991, sull'area comprendente il bacino idrografico del vallone Pantano e limitrofa singolarità geologica di Casa Cannicella ricadente nei comuni di Siculiana e Montallegro per effetto del decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale regione Sicilia n. 44 del 31 agosto 1996 secondo le disposizioni, le modalità e gli ambiti territoriali contenuti nel provvedimento originario, che si intendono tutti richiamati e confermati.

Art. 2.

Fino all'approvazione del piano territoriale paesistico e comunque entro e non oltre il 31 agosto 2001 è vietata, nel territorio descritto ed individuato nel

decreto amministrativo n. 7382 del 6 agosto 1996 pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione Sicilia n. 44 del 31 agosto1996 facente parte dei comuni di Siculiana e Montallegro ogni modificazione dell'assetto del territorio, nonchè qualsiasi opera edilizia, con esclusione degli interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria, di consolidamento statico e di restauro conservativo che non alterino lo stato dei luoghi e l'aspetto esteriore degli edifici.

Art. 3.

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, ai sensi degli articoli 142, comma 1, del testo unico 490/1999 e 12 del regio decreto n. 1357/1940.

Una copia della Gazzetta ufficiale della regione siciliana, contenente il presente decreto, sarà trasmessa, entro il termine di mesi uno dalla sua pubblicazione, per il tramite della competente soprintendenza, ai comuni di Siculiana e Montallegro, perché venga affissa per mesi tre all'albo pretorio dei comuni stessi.

Altra copia della suddetta Gazzetta ufficiale, sarà contemporaneamente depositata presso gli uffici dei comuni di Siculiana e Montallegro dove gli interessati potranno prenderne visione.

La soprintendenza di Agrigento comunicherà a questo assessorato la data dell'effettiva affissione del numero nella Gazzetta ufficiale sopra citata all'Albo dei comuni di Siculiana e Montallegro.

Art. 4.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al T.A.R. entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana, nonché ricorso straordinario al presidente della regione entro centoventi giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta ufficiale della regione siciliana.

Palermo, 15 giugno 2000

L'assessore: MORINELLO

00A9321

CIRCOLARI

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

CIRCOLARE 15 giugno 2000, n. **227513.**

Adeguamento potenza motori (art. 28 del decreto ministeriale 26 luglio 1995 nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995).

A tutte le Capitanerie di porto
e p.c.
Maricogecap
R.I.N.A.
Federcoopesca
Lega pesca
Agci Aicp
Unci pesca

Con la circolare n. 65211816 del 6 novembre 1995 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 268 del 16 novembre 1995) sono stati forniti elementi esplicativi in ordine a talune disposizioni del decreto ministeriale 26 luglio 1995 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 31 agosto 1995) concernente la disciplina del rilascio delle licenze di pesca.

Al fine di riscontrare i quesiti posti in ordine alla pratica attuazione dell'adeguamento della potenza motori di cui ai commi 2 e 4 dell'art. 28 del decreto in oggetto, si ritiene di riformulare il testo contenuto nella richiamata circolare evidenziando in corsivo le modifiche introdotte.

«Comma 2. Si applica alle nuove unità da pesca per le quali la potenza motore «dichiarata» dal R.I.Na. deve essere intesa, in relazione all'effettiva portata degli accertamenti tecnici eseguiti conformemente ai pertinenti regolamenti da tale ente, come «certificata».

Per i motori nuovi, da installarsi a bordo di nuove unità o su navi esistenti in sostituzione di altro apparato, la potenza massima continuativa é quella accertata e certificata dal R.I.Na. sul singolo esemplare e che rientra nel campo delle potenze ammesse dal R.I.Na. per quel tipo di motore.

Per la determinazione del campo delle potenze sopraindicato, sarà cura dei costruttori o dei loro delegati in Italia sottoporre all'approvazione del suddetto Ente tecnico, per ciascun tipo di motore, i valori limite della potenza massima continuativa prevista per impiego su navi da pesca.

Per motori di potenza massima dichiarata inferiore o uguale a 110 Kw,(150 CV) e cilindrata inferiore a 3.000 cm^3 alimentati a benzina o 6.000 cm^3 se diesel, l'accertamento della potenza non è più richiesto, ed è invece sostituito dalla certificazione del costruttore».

«Comma 4. La finalità di tale comma è l'esclusione in qualsiasi caso di operazioni di taratura anche nei limiti del 30% di cui al decreto ministeriale 9 aprile 1991, abrogato per effetto dell'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995.

Per taratura si intende qualunque regolazione del motore al di fuori del campo delle potenze approvate dal R.I.Na.

Per esigenze di ragionevolezza e limitatamente al periodo 1° gennaio - 14 settembre 1995 (data antecedente l'entrata in vigore del decreto ministeriale 26 luglio 1995) oltre i nulla osta della scrivente Direzione generale sono da intendersi salvi quelli regolarmente rilasciati dalle autorità marittime periferiche, le quali sono tenute a trasmettere a questa amministrazione, come prescritto, copia del verbale di riduzione della potenza ai fini del rilascio della licenza di pesca. Naturalmente si riconoscerà validità alle autorizzazioni rilasciate prima del 15 settembre dalle autorità marittime periferiche sempreché le operazioni afferenti la taratura del motore risultino da data certa».

La presente circolare è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore generale della pesca e dell'acquacoltura
AULITTO

00A9315

CASSA DEPOSITI E PRESTITI

CIRCOLARE 4 luglio 2000, n. **1239**.

Art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448.

1. *Premessa.*

L'art. 61, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dispone che «Su richiesta degli enti di cui alla lettera *a)* del primo comma dell'art. 68, del testo unico approvato con regio decreto 2 gennaio 1913, n. 453, come sostituita dall'art. 49, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, la Cassa depositi e prestiti, con modalità operative da questa definite, è autorizzata a trasformare, una sola volta per ciascun mutuo, il capitale residuo da ammortizzare a carico degli enti richiedenti aumentato dell'indennizzo previsto dal comma 1, dell'art. 11, del decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 7 gennaio 1998, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 18, del 23 gennaio 1998, in nuovi mutui da ammortizzare al tasso vigente al momento della definizione dell'operazione. Le disposizioni del presente comma si applicano anche ai mutui di cui all'art. 6, del decreto-legge 17 giugno 1996, n. 321, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1996, n. 421, per le finalità di cui all'art. 45, comma 26, della presente legge».

Il mutuo oggetto della trasformazione conserva la specifica destinazione; pertanto, le erogazioni continueranno ad essere disposte, a concorrenza del capitale originariamente mutuato, secondo le modalità ordinarie definite dall'art. 5 del decreto ministeriale del tesoro 7 gennaio 1998, e successive modificazioni.

2. *Soggetti.*

I soggetti destinatari della norma sono: amministrazioni statali, enti pubblici, regioni, comuni, provincie, comunità montane, consorzi di bonifica, consorzi tra enti locali o altri enti pubblici, aziende speciali e società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico che gestiscono pubblici servizi.

3. *Modalità operative.*

La trasformazione, che può essere effettuata una sola volta, può avere per oggetto mutui o quote di mutuo, a carico del bilancio degli enti, che risultino già concessi alla data del 1° gennaio 1999.

Gli enti devono trasmettere, alla Cassa depositi e prestiti — Div. V, entro il termine del 30 novembre di ciascun anno, un'istanza corredata da una delibera/determina dell'organo competente ad assumere mutui, con l'indicazione specifica dei singoli mutui da trasformare.

Il tasso per l'ammortamento del mutuo trasformato è quello utilizzato per il calcolo dell'indennizzo previsto dall'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 1998.

Quest'ultimo è pari alla differenza tra il valore attuale delle rate di ammortamento residue - utilizzando come tasso di sconto il tasso fisso previsto per mutui di pari durata a quella del mutuo originario vigente alla data in cui è stata assunta la delibera/determina necessaria per richiedere la trasformazione - ed il residuo debito.

L'operazione viene perfezionata con determina del direttore generale della Cassa depositi e prestiti. Agli enti verranno trasmessi la determina di trasformazione del mutuo, l'elenco dei mutui che sono trasformati e i piani di ammortamento ad essi relativi.

4. *Caratteristiche del mutuo trasformato.*

a) capitale da ammortizzare pari al debito residuo del mutuo originario, risultante alla data del 1° gennaio successivo alla data del perfezionamento dell'operazione, maggiorato dell'indennizzo;

b) inizio dell'ammortamento fissato al 1° gennaio successivo alla trasformazione del mutuo;

c) durata dell'ammortamento pari alla residua del mutuo originario;

d) tasso di interesse pari a quello vigente per i mutui a tasso fisso corrispondente alla durata del mutuo originario.

Le somministrazioni in conto mutuo, come già detto, possono essere richieste a concorrenza dell'importo del mutuo originariamente concesso.

Per quanto concerne le variazioni post-ammortamento quali riduzioni, accorpamento residui, devoluzioni, diverso utilizzo, per i motivi esposti in premessa, queste riguarderanno il solo capitale (residuo debito e/o capitale da erogare) del mutuo originario.

I mutui trasformati possono essere estinti anticipatamente ai sensi e per gli effetti dell'art. 11, comma 1, del decreto ministeriale 7 gennaio 1998.

Non si procederà all'estinzione anticipata di singole quote di mutuo trasformate.

Il direttore generale: SALVEMINI

00A9111

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di una proposta di legge di iniziativa popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 48 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte Suprema di Cassazione, in data 12 luglio 2000 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da quindici cittadini italiani, previo deposito dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali del comune di residenza, di voler promuovere una proposta di legge di iniziativa popolare dal titolo:

«Modifica del secondo comma degli articoli 56 e 57 della Costituzione finalizzata ad:

c) abbassare il numero dei deputati dagli attuali seicentotrenta a quattrocento;

d) abbassare il numero dei senatori elettivi dagli attuali trecentoquindici a duecento».

Dichiarato di eleggere domicilio presso il dott. Pierluigi Sorti - via di Porta Castello n. 13 - 00193 Roma - rid.parlamentari@palomar.it

00A9342

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali per le anticipazioni al Portafoglio dello Stato, ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Cambi del giorno 13 luglio 2000

Valuta	Cambio
Dollaro USA	0,9349
Yen giapponese	100,12
Dracma greca	336,75
Corona danese	7,4612
Corona svedese	8,3485
Sterlina	0,62240
Corona norvegese	8,1475
Corona ceca	35,617
Lira cipriota	0,57402
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	260,19
Zloty polacco	4,0482
Tallero sloveno	207,9937
Franco svizzero	1,5532
Dollaro canadese	1,3861
Dollaro australiano	1,5832
Dollaro neozelandese	2,0225
Rand sudafricano	6,4204

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

00A9860

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Contingenti comunitari di importazione per l'anno 2001 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica popolare cinese - Reg. (CE) n. 1355/2000.

Si informa che con reg. (CE) n. 1355/2000 della Commissione UE del 28 giugno 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea legge n. 155 del 28 giugno 2000, sono state fissate le norme di gestione e ripartizione per l'anno 2001 dei contingenti di cui all'allegato II del Reg. CE n. 519/94 - modificato da ultimo dal reg. CE n. 1138/98 del 28 maggio 1998.

Nello stesso allegato figurano le quote riservate agli importatori tradizionali - coloro cioè che nel 1998 o 1999 hanno importato dalla Repubblica popolare cinese prodotti rientranti nello stesso contingente per il quale chiedono di partecipare nell'anno 2001 - ed il quantitativo massimo che può essere richiesto dagli altri importatori.

Le domande di autorizzazione all'importazione, redatte in carta semplice e inoltrate anche via fax (06/5925556 - 06/59932183), possono essere presentate a partire dal giorno successivo a quello della pubblicazione del reg. (CE) n. 1355/2000 nella Gazzetta Ufficiale della Comunità europea e devono pervenire al Ministero - Direzione generale per la politica commerciale e la gestione del regime degli scambi, Divisione VII, entro il termine massimo dell' 8 settembre 2000, ore 15, anche se inviate per via postale.

Fa fede il timbro di ricevimento apposto sulle domande dagli impiegati incaricati dei competente ufficio UASC, sia che le stesse vengano presentate a mano, sia che pervengano per via postale.

Le istanze presentate via fax dovranno essere regolarizzate entro il 15 settembre 2000. Anche in tal caso farà fede il timbro di ricevimento apposto dal Ministero.

La Commissione UE comunicherà entro il 14 ottobre 2001 i criteri quantitativi in base ai quali le domande potranno essere soddisfatte.

Le licenze saranno valide fino al 31 dicembre 2000, termine che non potrà essere prorogato.

Gli importatori tradizionali, qualora non abbiano ottenuto licenze di importazione per lo stesso contingente per il quale presentano domanda, oltre a dichiarare la propria operatività pregressa, riferita agli anni 1998 o 1999, dovranno presentare, ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 520/94 del Consiglio, la relativa documentazione doganale o un giustificativo redatto e certificato dalle competenti autorità nazionali (Ministero finanze-dogane e Ministero commercio estero), sulla base dei dati doganali di cui dispongono. I richiedenti, già titolari di una licenza d'importazione rilasciata per il 1998 o 1999, potranno allegare alla domanda di licenza una copia della stessa.

Si sottolinea, infine, che nelle domande dovrà figurare la seguente dichiarazione: «Io sottoscritto certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nell'Unione europea e che la presente domanda è l'unica presentata nei Paesi dell'U.E. da me o a mio nome relativamente al contingente applicabile alle merci descritte nella presente domanda. Mi impegno a restituire la licenza all'autorità competente per il rilascio entro dieci giorni lavorativi successivi alla data di scadenza».

ALLEGATO I

Designazione dei prodotti	Codice SA/NC	Quantità riservata agli op. tradiz.	Quantità max richied da op. non trad.
Calzature Codici SA/NC	Ex 640299[1]	27.406.037 paia	5.000 paia
	6403 51 6403 59	1.956.500 paia	5.000 paia
	Ex 6403 91[1] Ex 6403 99[1]	8.484.000 paia	5.000 paia
	Ex 6404 11[2]	12.760.146 paia	5.000 paia
	6404 19 10	22.328.402 paia	5.000 paia
Oggetti per il servizio da tavola o da cucina, di porcellana del codice SA/NC	6911 10	33.663 tonn.	5 tonn.
Vasellame, altri oggetti per uso domestico ed oggetti di igiene o da toletta, di ceramica, esclusa la porcellana, del codice SA/NC	6912 00	25.468 tonn.	5 tonn.

(1) Escluse le calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo cif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

(2) Escluse:

(a) calzature appositamente ideate per la pratica di una attività sportiva con suola non ad iniezione, e che sono o possono essere munite di punte, ramponi, attacchi, barrette o accessori simili;

(b) calzature ad alto contenuto tecnologico: calzature di un prezzo dif uguale o superiore a 9 euro al paio, destinate all'attività sportiva, con suola stampata, non per iniezione, a uno o più strati, fabbricata con materiali sintetici appositamente progettati per attutire gli urti dovuti ai movimenti verticali o laterali e con caratteristiche tecniche quali cuscinetti ermetici contenenti gas o fluidi, componenti meccaniche che attutiscono o neutralizzano gli urti o materiali come i polimeri a bassa densità.

ALLEGATO II

Schema di domanda

Ministero del commercio con l'estero D.G. politica commerciale e gestione regime scambi - Divisione VIII
Viale Boston, 25 - 00144 Roma
fax n. 06/5925556 - 06/59932183

Oggetto: contingenti comunitari di importazione per l'anno 2001 relativi a taluni prodotti originari della Repubblica Popolare Cinese - Reg. 1355/2000.

La ditta (nome o ragione sociale, indirizzo completo compreso telefono e fax, n. di partita IVA) chiede di partecipare al contingente di cui in oggetto:

❒ Merce (denominazıone commerciale del prodotto e voce doganale);

❒ Quantità o valore (operatori occasionali: fino alla concorrenza dell'importo predeterminato dal regolamento CE - operatori tradizionali: fino alla concorrenza della operatività dichiarata).

Si dichiara che le importazioni totali negli anni 1998 o 1999 sono .... (solo tradizionali).

Io sottoscritto . certifico che le informazioni figuranti nella presente domanda sono esatte e fornite in buona fede, che sono stabilito nella Comunità Europea, che la presente domanda è l'unica da me o a mio nome presentata per il contingente descritto nella domanda stessa. Mi impegno a restituire a codesto Ministero la licenza entro 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di scadenza.

Data

Firma

00A9316

DOMENICO CORTESANI, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

(3651163/1) Roma, 2000 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.